

134^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Delliberazioni su domande:

LAPENTA (DC), relatore	Pag. 7121
SPADACCIA (Misto-PR)	7121
VENANZI (PCI) f. f. relatore	7121, 7123

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Doc. IV, n. 29:

PRESIDENTE	7123
VENANZI (PCI)	7123

CONGEDI 7121

DISEGNI DI LEGGE

Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 356-B e 903:

PRESIDENTE	7181
FAEDO (DC)	7181
MURMURA (DC)	7180

Discussione:

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (20), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (55), d'iniziativa del senatore Berti e di altri senatori;

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (110), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

BRANCA (Sin. Ind.)	Pag. 7160
BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	7124 e passim
* COCO (DC)	7143
IANNELLI (PSI)	7131
MAFFIOLETTI (PCI)	7129 e passim
MANCINO (DC), relatore	7124 e passim
PINTO (PRI)	7128 e passim
SAPORITO (DC)	7171 e passim
SPADACCIA (Misto-PR)	7132
TROPEANO (PCI)	7137, 7139
VENANZI (PCI)	7135 e passim

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CARRARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

BERTONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Barsacchi, Lepre e Signori per giorni 4.

Deliberazioni su domande di autorizzazioni a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di talune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Spadaccia, per il reato di diffamazione aggravata (articoli 595, capoversi primo e secondo, e 61, n. 10, del codice penale) (Doc. IV, n. 24).

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENANZI, f. f. relatore. Sostituisco il senatore Cioce, relatore su questa richiesta di autorizzazione a procedere, che ha concluso, come ha deciso la Giunta all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Prendo la parola per dire che mi associo alla richiesta della

Giunta delle autorizzazioni a procedere per un motivo molto semplice. Io credo, come parlamentare, di aver diritto a difendere, ogni volta che la situazione lo rende necessario, il mio onore, anche ricorrendo alla querela. Ora io non credo che una prassi che tenda a escludere la possibilità di querela nei confronti dei parlamentari sia giusta perchè crea una situazione di disparità tra parlamentari e altri cittadini.

Per questo motivo avevo chiesto alla Giunta delle autorizzazioni a procedere di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione e per questo motivo domando ai pochi colleghi presenti questa mattina di voler accettare la richiesta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

La seconda domanda è quella avanzata nei confronti del senatore Spadaccia, per i reati di vilipendio della religione dello Stato e pubblicazioni oscene (articoli 81, 110, 402, 528 e 529 del codice penale) (Doc. IV, n. 25).

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAPENTA, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, su questa richiesta di autorizzazione a procedere (se non sbaglio la Giunta propone di negare l'autorizzazione) dissento dalla proposta della Giunta. Io assunsi la direzione del « Male » quattro mesi prima delle elezioni, dopo che si erano susseguite tre sentenze tutte e tre molto gravi ai danni dei prece-

denti responsabili del giornale, con condanne mai inferiori ad un anno e mezzo.

Ritenni che questo atteggiamento punitivo della magistratura su un articolo riguardante un reato d'opinione fosse estremamente grave. Non è che io avessi particolare simpatia per il « Male », però ritenevo che lo orientamento della magistratura fosse grave per la libertà di stampa. Perciò quando mi fu richiesto — mi era stato già richiesto in precedenza ed io avevo rifiutato — di nuovo di accettare la responsabilità del giornale, come giornalista professionista e anche come *leader* politico del Partito radicale, io accettai con una dichiarazione, come avevo già fatto altre volte in precedenza, in cui rimarcavo la differenza tra me e il giornale, ponendo con chiarezza il fatto che accettavo questa direzione responsabile del giornale proprio per garantire la libertà di stampa. Dicevo che il giornale poteva piacermi o meno, ma che l'unico giudice del giornale dovesse essere il lettore comprandolo o meno, cioè decretandone il successo od il fallimento. Infatti secondo me tra chi faceva il giornale e chi lo leggeva non si poteva intromettere il giudice colpendo con pene e con sanzioni gravi una manifestazione costituzionale di libertà di stampa o reprimendo cose che possono essere deprecate sul piano del costume, come la bestemmia, l'irrisione della religione o altri valori, senza avere però una sanzione penale perchè rispondono a legittime manifestazioni di pensiero.

La cosa strana che si è verificata è che, nei tre mesi di mia direzione, non ho avuto dalle procure di tutta Italia alcuna denuncia. La denuncia è venuta nelle more tra la mia elezione e la proclamazione a senatore. Naturalmente la settimana successiva ho dovuto rinunciare alla responsabilità. Credo che questo non sia casuale. Infatti secondo il nostro ordinamento giuridico l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio e noi sappiamo che questa obbligatorietà dell'azione penale è purtroppo suscettibile della più ampia discrezionalità da parte della procura della Repubblica. E certamente in quei tre mesi in cui ho esercitato i miei compiti di di-

rettore responsabile, il « Male » non ha cambiato la sua natura e non ha smesso di vilipendere la religione o di compiere opera di satira corrosiva: lo ha continuato a fare, però ha cambiato direttore responsabile e gli stessi che avevano mandato sotto processo i precedenti direttori responsabili, come Calogero Venezia, ritennero che sarebbe stato troppo costoso mandare sotto processo, soprattutto in quella situazione politica, un esponente del Partito radicale. Naturalmente non è neanche casuale che l'unico procedimento sia stato promosso proprio nello scorcio ultimo della mia direzione responsabile del « Male », cioè quando la mia elezione era già avvenuta e subito prima della mia proclamazione, quindi della mia necessaria rinuncia successiva alla direzione responsabile del giornale. Ho il fondato sospetto che il magistrato sperasse nella non concessione dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento. Se è così, vi prego di deluderlo su questa aspettativa. Quando ho lasciato la direzione responsabile del giornale, è ripresa naturalmente la gragnuola delle denunce da parte delle procure della Repubblica. Proprio l'altro giorno abbiamo avuto una nuova condanna, nei confronti di persona già condannata in precedenza (lo stesso ex direttore del « Male » Calogero Venezia), di un anno e mezzo. Nei confronti della stessa persona si cominciano ad accumulare pene di entità notevole e consistente; anche se si procede ancora con la sospensione della pena in attesa delle sentenze di appello, non c'è dubbio che si tratta di interventi repressivi estremamente pesanti.

Ritengo che abbia commesso un errore la Giunta delle elezioni e delle autorizzazioni a procedere a proporre il diniego dell'autorizzazione e che sia sbagliato, da parte del Parlamento, approvare tale proposta. Infatti, se è vero quello che dice la Giunta delle autorizzazioni a procedere, che si tratta di un reato di opinione, cioè di un vilipendio, o noi procediamo sul piano legislativo, oppure non possiamo accettare una situazione di discriminazione tra chi, godendo dell'immunità parlamentare per essere deputato o senatore, non è soggetto, per l'atteggiamento della Giunta delle autorizzazioni a procedere,

a questo tipo di reati e di processi, e gli altri cittadini che, invece, sono soggetti a questi interventi del magistrato.

Per questo motivo lo ritengo un atto di grave discriminazione e nello stesso tempo una situazione piuttosto strana. Con molta probabilità infatti non farò il senatore non dico a vita, ma neppure per tutto il corso della legislatura: l'azione penale, quindi, riprenderebbe normalmente il suo corso l'indomani delle mie dimissioni o della cessazione del mio mandato parlamentare.

La ritengo comunque una cosa sbagliata: se non ci fossero denunce, processi e sentenze di questa gravità, l'orientamento della Giunta delle autorizzazioni a procedere sarebbe anche giustificato, ma in presenza di questi fatti, esso risulta, non solo nei confronti della mia persona, ma in generale del mandato parlamentare, una odiosa discriminazione agli occhi dell'opinione pubblica; discriminazione che, per quanto mi riguarda, ritengo ingiusto debba gravare su di me. Prego pertanto i colleghi senatori di voler concedere l'autorizzazione a procedere, perchè possa difendermi per i reati per i quali sono stato mandato davanti al magistrato.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere la autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di calunnia (articolo 368 del codice penale) (*Doc. IV, n. 26*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E N A N Z I, f. f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore De Carolis, che ha motivato la decisione della Giunta di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul documento IV, n. 29

V E N A N Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiedo, ai sensi dell'articolo 135, comma settimo, del Regolamento, che sia concessa alla Giunta stessa una proroga di 30 giorni del termine per riferire sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Talamona per concorso nei reati di peculato, corruzione, falsità in scrittura privata e in atto pubblico (*Doc. IV, n. 29*), attesa la complessità della questione e la connessione con analoghe richieste di autorizzazione a procedere pendenti presso l'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la richiesta di proroga avanzata dal senatore Venanzi.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Discussione dei disegni di legge:

« **Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali** » (20), di iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« **Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali** » (55), di iniziativa del senatore Berti e di altri senatori;

« **Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali** » (110), di iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori

(*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », d'iniziativa dei senatori Mancino, Signorello, Murmura, De Vito, De Giuseppe, Spezia, Lombardi, Grazioli, Valiante, Giust, Bombardieri, Codazzi Alessandra, Manente Comunale, Marchetti, Amadeo, Ricci, Scardaccione, Della Porta, Colella, Fallucchi, Carollo, Jervolino Russo Rosa e Lapenta; « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », di iniziativa dei senatori Berti, Lugnano, Maffioletti, Modica, Perna e Venanzi, e: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Formica, Barsacchi, Jannelli e Noci, per i quali è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, che ho presentato anche se è un di più rispetto a quanto previsto dalla procedura abbreviata.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

B R E S S A N I, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il testo unificato delle diverse proposte di legge concernenti l'ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali viene, nel complesso, positivamente considerato dal Governo. Esso rappresenta un giusto punto di equilibrio tra due esigenze: da un lato, c'è l'esigenza di dare un nuovo e più coerente assetto all'ordinamento dei TAR ed allo stato giuridico dei magistrati e

del personale di segreteria; dall'altro, c'è quella di preservare al Consiglio di Stato la particolare configurazione ed autonomia necessarie in ragione della diversa competenza, giurisdizionale e consultiva, che la Costituzione gli riconosce.

La funzione consultiva, invero, rappresenta ancora oggi attribuzione fondamentale del Consiglio di Stato che non può essere sottovalutata rispetto a quella giurisdizionale. Anzi essa ha trovato nel recente trasformarsi dell'azione amministrativa, conseguente anche al decentramento regionale, nuovi spazi e prospettive. Occorre tener conto, tra l'altro, che la consulenza giuridico-amministrativa del Consiglio di Stato, per il fatto di essere esercitata da una magistratura indipendente, non è assimilabile a quella esplicata da altri organi consultivi, i quali, per ordinamento e finalità, rispondono in via principale ad altre necessità, diverse dalla tutela della giustizia nell'amministrazione.

In coerenza appunto con tale presupposto, il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali si è preoccupato di salvaguardare l'effettività della tripla provvista dei componenti del Consiglio di Stato, indispensabile per assicurare la funzionalità dell'istituto. Tali fonti di provvista sono: la nomina di magistrati provenienti dai TAR, la nomina da parte del Governo, la nomina mediante concorso per titoli ed esami.

Preoccupazione più volte manifestata è stata quella di assicurare ai consiglieri di Stato provenienti dai tre diversi canali di accesso una giusta posizione di equilibrio. Sarebbe invece del tutto irrisorio pensare che l'attribuzione a qualcuna delle tre categorie di particolari vantaggi non determini nei fatti l'inaridimento delle altre fonti di provvista, frustrando così uno degli obiettivi essenziali della nuova normativa.

Un punto che è stato oggetto di attento esame è quello relativo alla conservazione o meno ai magistrati provenienti dai TAR del beneficio che attualmente è ad essi attribuito dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In base

a tale norma, come è noto, i magistrati dei TAR conservano, al momento del trasferimento nel ruolo del Consiglio di Stato, la anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza. Tale norma trova una sua giustificazione nel quadro dell'ordinamento posto in essere da quella legge (intendendo la n. 1034). In quell'ambito, non essendo assicurato ai magistrati dei TAR un autonomo accesso alle qualifiche direttive superiori se non attraverso il passaggio nel ruolo del Consiglio di Stato — passaggio, peraltro, limitato al 25 per cento dei posti disponibili — era apparso necessario garantire una posizione di ruolo che non precludesse loro di conseguire la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, tanto più in quanto l'attuale sviluppo della carriera dei magistrati in parola si articola, per la nomina a consigliere, in un arco minimo di 12 anni, per di più a ruolo chiuso, ed è la nomina a consigliere che costituisce il presupposto per il trasferimento al Consiglio di Stato. Il nuovo assetto della carriera prefigurato dal testo in esame ha rimosso praticamente gli ostacoli e le preclusioni di cui ho detto.

Giustamente, allora, la Commissione, accogliendo il suggerimento proveniente dai suoi autorevoli componenti e con l'assenso del Governo, ha ritenuto che l'integrale conservazione di quel beneficio non fosse più compatibile con l'insieme delle nuove disposizioni. Giustamente la Commissione ha previsto all'articolo 23, secondo comma, che l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere dei TAR debba essere computata nel caso di nomina a consigliere di Stato, limitatamente al conferimento delle funzioni di presidente di tribunale amministrativo regionale.

La Commissione stessa si è peraltro data carico di salvaguardare adeguatamente le aspettative maturate dai magistrati attualmente in servizio — aspettative, dico, non diritti acquisiti — poichè le situazioni configurabili in materia di progressione di carriera, quando tale progressione risulti sottoposta agli sbarramenti del numero chiuso

dei posti disponibili ed alla selezione da attuarsi attraverso valutazioni comparative di merito, non sono riconducibili nell'ambito dei diritti soggettivi.

La Commissione ha, quindi, previsto che il beneficio già contemplato nell'articolo 17 continui ad essere goduto integralmente dai magistrati che rivestono, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la qualifica di consigliere e, solo parzialmente, da parte degli altri magistrati.

Il diverso trattamento usato nei confronti di magistrati di cui ho detto (consiglieri da un lato, primi referendari e referendari dall'altro) si giustifica in considerazione del fatto che l'età media dei primi è sensibilmente superiore a quella dei secondi; questi ultimi riceveranno, per effetto dell'abbreviazione della carriera e delle retrodatazioni previste dalla nuova legge, maggiori benefici.

A questo riguardo va posto in evidenza che i referendari, secondo le disposizioni oggi in vigore, non riuscirebbero neppure a conseguire la qualifica di consigliere di TAR nello spazio di 12 anni, a causa della insufficienza di posti di tale qualifica. Gli stessi, grazie invece alle disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 52, ultimo comma, e 53, otterranno la qualifica di consigliere dei TAR dopo soli 4 anni dall'ingresso in carriera.

Il Governo reputa, pertanto, che ogni tentativo di introdurre in Aula previsioni normative, che la Commissione ha ritenuto di non dover fare proprie, si risolverebbe nel radicale mutamento del difficile, ma giusto equilibrio che il testo ha saputo garantire e non potrebbe, dunque, essere assecondato dal Governo.

Altrettanto è da dirsi per ciò che concerne la disposizione dell'articolo 21, primo comma, n. 3, che ha determinato le categorie di soggetti ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami per la nomina a consigliere di Stato e le relative anzianità.

La disposizione è intesa anzitutto ad assicurare che il concorso pubblico per esami possa continuare a svolgersi effettivamente senza alcuna soluzione di continuità temporale, quale si determinerebbe nel caso in

cui fosse necessario attendere l'emanazione di una nuova disciplina regolamentare.

Per ciò che concerne, poi, le anzianità richieste per la partecipazione al concorso, la norma ha tenuto conto delle agevolazioni di carriera recentemente accordate ai magistrati ordinari ed agli avvocati dello Stato. Un magistrato ordinario, in verità, con otto anni di anzianità potrebbe non avere convenienza ad abbandonare la propria prestigiosa carriera e non affronterebbe, quindi, esami estremamente impegnativi. Per i magistrati dei TAR è apparso, invece, opportuno escludere ogni requisito di anzianità ai fini dell'ammissione al concorso a consigliere di Stato, in modo da consentire ai più preparati e volenterosi vincitori del concorso a referendario di TAR di conseguire un sostanziale vantaggio rispetto alla normale carriera.

La soluzione accolta dalla Commissione non contrasta peraltro con l'esigenza, da più parti affermata, di pervenire ad una sostanziale unificazione dei ruoli del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Tale unificazione si realizza, in realtà, non solo attraverso il raddoppio dell'aliquota dei posti di consigliere di Stato riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali, ma soprattutto attraverso l'unicità dell'organo di autogoverno, composto su base paritetica.

Anzi corre l'obbligo di sottolineare che, proprio in relazione al considerevole aumento dell'aliquota suddetta, la Commissione, con scelta improntata alla necessità di non alterare in nessun caso l'equilibrio numerico tra le diverse componenti del Consiglio di Stato, ha previsto, nell'articolo 22, che la eventuale utilizzazione di posti riservati ad una delle componenti suddette deve essere compensata in occasione delle successive vacanze.

L'istituzione dell'organo di autogoverno accentua il sostanziale parallelismo tra giudice amministrativo e magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, in una visione indubbiamente più realistica — e più aderente ai principi costituzionali — dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Essa può ave-

re ad oggetto la tutela di situazioni soggettive diversamente considerate dall'ordinamento giuridico; postula tuttavia taluni presupposti comuni, primo tra tutti quello di sottrarre il giudice ad interferenze esterne e a condizionamenti interni.

Tale accentuato parallelismo ha reso evidente l'opportunità di rendere omogenea la disciplina dell'incompatibilità di funzioni, evitando quelle diversità di trattamento tra magistrati ordinari e magistrati amministrativi che, oltre a non trovare alcuna obiettiva giustificazione, sarebbero suscettibili di determinare fenomeni pregiudizievoli per la giustizia amministrativa. Essi potrebbero consistere: nella difficoltà di reclutamento dei giudici amministrativi, per la mancanza di incentivi ad affrontare un difficile concorso di secondo grado; nell'impossibilità conseguente di coprire le vacanze degli organici con elementi particolarmente scelti e dotati dell'attitudine all'esercizio della funzione giurisdizionale; nella spinta dei giudici amministrativi provenienti dalla magistratura ordinaria a rifluire verso le posizioni di origine.

La Commissione non ha ritenuto di prevedere — e in ciò il Governo concorda — che le sezioni staccate (in otto regioni) siano presiedute da magistrati con funzioni direttive superiori, innovando l'attuale sistema. Ad avviso del Governo, non vi è ragione perchè anche le sezioni staccate non siano presiedute, oltre che dal presidente del tribunale, in via normale da uno dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale designato per tali funzioni, così come le sezioni staccate delle corti di appello sono presiedute non da un presidente di sezione della Corte di cassazione, ma da consiglieri di cassazione. C'è semmai una ragione contraria: quella di evitare che si aumenti il numero degli uffici direttivi superiori, provocando una immediata diminuzione del numero dei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi, in contrasto con le esigenze di funzionalità di tali tribunali.

Per quanto concerne il personale di segreteria, il disegno di legge si preoccupa di assicurare un giusto inquadramento soprattutto a coloro che con zelo ed abnegazione

hanno provveduto in questi anni, pur nella incertezza di un ordinamento non ancora delineato, ad assicurare il funzionamento delle segreterie dei tribunali amministrativi regionali. Gli interessati provengono da amministrazioni ed enti diversi e sono perciò portatori di istanze spesso eterogenee, non facilmente assimilabili nella operazione di inquadramento in un unico ruolo (ed è un ruolo unico anche nel senso che comprende il personale di segreteria del Consiglio di Stato, oltrechè il personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali). Le loro esigenze, quelle del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali e quelle del personale di segreteria del Consiglio di Stato, sono state comunque valutate con la più grande attenzione e considerate nella misura massima consentita dai principi che si devono osservare in materia di pubblico impiego.

Il testo che il Senato si accinge a valutare negli articoli riguarda prevalentemente l'ordinamento degli organi di giustizia amministrativa, il personale di magistratura e quello di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. È un provvedimento che si colloca in una ottica che va al di là della disciplina delle carriere e che è quella di adeguare i mezzi e le strutture della giustizia amministrativa, esaltandone il ruolo di istituzionale mediatrice tra gli interessi della pubblica amministrazione e quelli del privato cittadino e ponendola in condizione di meglio corrispondere alla accresciuta domanda di giustizia in campo amministrativo.

La sollecita approvazione di questo disegno di legge costituisce un momento necessario e una necessaria premessa verso ulteriori innovazioni, da apportare all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia amministrativa, per realizzare l'obiettivo di una sempre più piena e sostanziale attuazione dei principi della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

BERTONE, segretario:

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

CONSIGLIO DI STATO

Art. 1.

(Composizione)

Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione consultiva è composta da un presidente titolare, da un presidente e da almeno nove consiglieri. Ciascuna sezione giurisdizionale è composta da un presidente titolare, da un presidente e da almeno dodici consiglieri.

Le sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento del presidente e di quattro consiglieri.

È consentita la costituzione di commissioni speciali composte da soli consiglieri delle sezioni consultive per la trattazione di affari di natura mista o indeterminata.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti e da almeno dodici consiglieri. Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti e da almeno nove consiglieri ».

1.1

GUALTIERI, PINTO

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« È consentita la costituzione di commissioni speciali composte da consiglieri delle sezioni consultive e giurisdizionali per la trattazione di affari di natura mista ed indeterminata ».

1. 2 GUALTIERI, PINTO

All'ultimo comma sopprimere le parole:

« composte da soli consiglieri delle sezioni consultive ».

1. 3 IL GOVERNO

P I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N T O . Gli emendamenti 1.1 e 1.2 si illustrano da sè, quindi non ho niente da aggiungere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* L'emendamento 1.3 si rende necessario in quanto appare opportuna la presenza nelle commissioni speciali anche di consiglieri addetti alle sezioni giurisdizionali. Infatti, alle commissioni speciali viene demandata la formulazione di disegni di legge e di regolamenti su richiesta del Governo, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del testo unico 1054 del 1924, nonchè la soluzione di quesiti che investono la competenza delle singole sezioni consultive.

In tale sede non può essere evidentemente disconosciuto l'apporto di esperienza dei magistrati addetti alle sezioni giurisdizionali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A N C I N O , *relatore.* Sono contrario all'emendamento 1.1. Esso si differenzia dal testo solo per il numero dei presidenti delle sezioni giurisdizionali, che è portato da 2 a 3. In sede di Commissione abbiamo già esaminato questo problema e ci siamo dichiarati all'unanimità contrari alla introduzione di un terzo componente presidente della sezione giurisdizionale. Lo stesso parere esprimo per l'emendamento 1.2, perchè sembra più chiaro il testo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo 1.3 c'è una valutazione diversa che già emerse in sede di Commissione affari costituzionali. C'è chi sostiene che queste commissioni miste debbono avere una composizione di soli consiglieri delle sezioni consultive e chi ritiene che l'arricchimento di esperienze nelle sezioni giurisdizionali può essere utile nel lavoro delle commissioni miste. Come relatore assumo quindi una posizione abbastanza elastica rimettendomi alla Assemblea, perchè ritengo che il problema possa essere risolto sia confermando il testo, sia accogliendo l'emendamento governativo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sono contrario all'emendamento 1.1 per le ragioni indicate dal relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori sull'emendamento 1.3 del Governo, che differisce dall'emendamento 1.2 solo per un aspetto, nel senso che rimette alla determinazione del consiglio di presidenza, di cui all'articolo 15, la definizione dei criteri per la composizione delle commissioni miste. Quindi secondo l'emendamento non è la legge che stabilisce come debbono essere composte le commissioni miste, se con magistrati delle sole sezioni consultive o anche con magistrati delle sezioni giurisdizionali, ma è lo stesso consiglio di presidenza, per quanto già previsto all'articolo 15, ad adottare criteri al riguardo.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento 1.2 e, naturalmente, favorevole all'emendamento 1.3.

P R E S I D E N T E. Passiamo al voto.

M A F F I O L E T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.1, all'1.2 e anche all'emendamento del Governo 1.3 perchè la ragione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 è di ordinamento ed è stata adottata dalla Commissione affari costituzionali per evitare una manomissione, per così dire, dell'organo che deve prendere decisioni giurisdizionali in una composizione della commissione rimessa a un apprezzamento discrezionale.

Non si possono formare commissioni miste per la trattazione di affari di natura indeterminata in assenza di certezze e di prefigurazione delle competenze nell'ambito del Consiglio di Stato. Quindi questa norma dell'articolo 1 consente la costituzione di queste commissioni utili per il disbrigo di affari di natura consultiva, perchè in sede consultiva si può ammettere che i consiglieri di Stato, specialisti in determinate materie e dotati di esperienza, costituiscano una commissione speciale. Ma non ammettiamo, per ragioni di principio, che la sezione giurisdizionale si costituisca in comitato speciale e non lo ammettiamo anche per ragioni di certezza della struttura di organi che debbono affrontare un compito giurisdizionale.

Si tratta quindi, per quanto mi riguarda, non solo di manifestare una opposizione, ma di rivolgere anche un invito ai colleghi della Commissione affari costituzionali perchè con questo emendamento del Governo compromettiamo una questione di principio, per cui, se il Governo insiste, invocherei un voto contrario da parte dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Senatore Pinto, mantiene i suoi due emendamenti?

P I N T O. Li mantengo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Gualtieri e Pinto. Cho lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Gualtieri e Pinto. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

M A F F I O L E T T I. Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia destra, i senatori contrari alla mia sinistra.

È approvato.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, segretario:

Art. 2.

*(Passaggio dalle sezioni consultive
alle sezioni giurisdizionali)*

Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione

delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonché l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano all'inizio di ogni anno il calendario delle udienze e all'inizio di ogni trimestre la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.

Ove manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.

(È approvato).

Art. 3.

(Ripartizione degli affari)

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e contenziosi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali.

(È approvato).

Art. 4.

(Adunanza generale)

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Alla fine del primo comma, aggiungere le parole: « nonchè dai magistrati i quali, anteriormente alla nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale, abbiano rivestito la qualifica di consigliere di Stato ».

4.2

IL GOVERNO

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: « nonchè dai consiglieri di Stato ancorchè nominati alla qualifica direttiva superiore e destinati alle presidenze dei tribunali amministrativi regionali ».

4.1

GUALTIERI, PINTO

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'emendamento 4.2 tende a far conservare lo status di componente dell'adunanza generale ai consiglieri di Stato che sono nominati alla qualifica direttiva superiore e che vengono destinati a prestare servizio in una sede diversa dal Consiglio di Stato. Questo analogamente a quanto già avviene per i consiglieri di Stato che sono destinati al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, i quali, come è noto, continuano a far parte dell'adunanza generale del Consiglio di Stato.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Rinunzio ad illustrare l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MANCINO, relatore. Il relatore è contrario sia all'emendamento 4.2 che al-

l'emendamento 4.1, che sono sostanzialmente uguali. In sede di Commissione abbiamo valutato questa richiesta che già allora fu avanzata dal Governo e si ritenne che l'adunanza generale non può essere composta che da coloro che fanno parte del Consiglio di Stato e che restano al Consiglio di Stato. Questo, dal punto di vista dell'oggetto che stiamo trattando oggi, è un falso problema. La tendenziale unificazione del ruolo, che non si attua completamente con questa legge, non autorizza a ritenere che il magistrato del Consiglio di Stato, che sia stato nominato alla qualifica direttiva e destinato alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, faccia ancora parte del Consiglio di Stato e quindi dell'adunanza generale: è destinato ad altre funzioni — e peraltro si tratta di funzioni esclusivamente giurisdizionali — presso i TAR e non più presso il Consiglio di Stato. Solo rientrando al Consiglio di Stato ha tutto il diritto di partecipare come componente a pieno titolo dell'adunanza generale.

P R E S I D E N T E . Senatore Pinto, mantiene il suo emendamento?

P I N T O . Lo mantengo.

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Ho ascoltato le considerazioni che ha svolto il senatore Mancino circa l'emendamento presentato dal Governo. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea e dello stesso senatore Mancino sul fatto che l'assemblea generale del Consiglio di Stato verrebbe depauperata di circa 20 magistrati, il che è veramente da evitare. D'altra parte bisogna tener conto che lo *status* di presidente di TAR attualmente è quello di consigliere di Stato. Non vedo perchè si debba negare al consigliere di Stato o al presidente di sezione del Consiglio di Stato, comandato a presiedere un tribunale amministrativo regionale, la possibilità — tra l'altro essi possono apportare un con-

tributo notevolissimo proprio per il fatto che presiedono un tribunale amministrativo — di presenziare e di dare il loro contributo all'assemblea generale del Consiglio di Stato.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, siamo contrari a questo emendamento presentato dal Governo, emendamento che, tra l'altro, il Governo doveva presentare correttamente in Commissione perchè avvenisse una discussione su di esso, perchè non è possibile procedere in questo modo. Questa legge, che venne approvata nell'altra legislatura, è stata ripresentata dal Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, dal Gruppo del Partito socialista e dal nostro nello stesso testo all'esame della competente Commissione del Senato e quindi approvata; invece ora all'ultimo momento vengono introdotte norme che non hanno alcun rapporto con la logica del disegno di legge. Dobbiamo dare certezza alle funzioni, garantendole e non dispensando concessioni *ad personam* per far conservare funzioni o titoli: si tratta di organi dello Stato che debbono svolgere le proprie funzioni nella certezza delle ripartizioni delle competenze tra presidenti degli organi giurisdizionali di primo grado e membri dell'organo che funziona da secondo grado, ovvero il Consiglio di Stato. Non si può pretendere di mantenere tutti i consiglieri nominati presidenti dei TAR nell'adunanza generale solo perchè vi è la provenienza, anche perchè l'articolo 23 del disegno di legge che dobbiamo approvare oggi prevede che si può pervenire dai tribunali amministrativi per svolgere le funzioni presidenziali.

Avrei potuto capire una proposta che allargasse l'adunanza generale a tutti i presidenti di tribunali amministrativi, perchè questa opera sarebbe andata a giovamento del-

la funzione consultiva. Infatti certe funzioni di largo respiro e di indirizzo non possono essere più tenute racchiuse in una cerchia ristretta, ma devono essere allargate alle realtà attuali, ovvero a quella del decentramento e a quella dei tribunali amministrativi, che avrebbero potuto legittimamente avere titolo attraverso i presidenti di far parte della adunanza generale. In questo modo si crea una specie di titolo *ad personam* a rimanere nell'adunanza, in un consesso dal quale ci si è volontariamente e per consenso allontanati per svolgere funzioni diverse, quale è quella della giustizia di primo grado.

Vogliamo qui fare un discorso che inviti alla riflessione su questi argomenti e ci dichiariamo fermamente contrari a questo emendamento che in modo inaccettabile e scorretto stravolge alcuni punti essenziali del provvedimento, tenendo conto poi del fatto che è stato presentato all'ultimo momento ad iniziativa di questo Governo.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, sono anch'io contrario ai due emendamenti perchè, pur nel riordinamento della giustizia amministrativa, non dobbiamo creare confusione. Secondo me vi sono solo due ipotesi: o esiste una differenza di funzioni, ma se esiste questa differenza di funzioni tra TAR e Consiglio di Stato i presidenti dei TAR non devono partecipare neppure se sono consiglieri di Stato; oppure questa differenza di funzioni non esiste, ma allora devono partecipare, se il problema è di coordinamento e di riordinamento, come dice giustamente il collega Maffioletti, tutti i presidenti dei TAR, consiglieri di Stato o non consiglieri di Stato.

La norma, così come è formulata con lo emendamento, a me sembra estremamente discutibile e pericolosa, perchè riguarda uno *status* che nessuno mette in discussione, mentre, a mio avviso, crea semplicemente confusione ed equivoco.

Ripeto: o esiste differenza di funzioni, e allora, anche se consiglieri di Stato e anzi proprio per questo, i presidenti di tribunali amministrativi non devono partecipare alle adunanze del Consiglio di Stato; oppure non esiste differenza di funzione tra TAR e adunanza del Consiglio di Stato, ma allora in questo caso la norma è limitativa. Evidentemente è il presidente del tribunale amministrativo, in quanto tale, che deve partecipare e non in funzione del suo *status* di consigliere di Stato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 4. 1, presentato dai senatori Gualtieri e Pinto, è precluso.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 5.

(*Segretario generale del Consiglio di Stato*)

Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge.

L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il consiglio di presidenza.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento il segretario generale è sostituito con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

(Adunanza plenaria)

L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

Qualora il presidente del Consiglio di Stato sia impedito, è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, sempre in caso di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano della rispettiva sezione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al secondo comma, terza e penultima riga, dopo le parole: « più anziano », inserire le altre: « nella qualifica ».

6.1 LA COMMISSIONE

M A N C I N O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , relatore. Questo emendamento è soltanto formale. L'integrazione « nella qualifica » serve ad evitare dubbi interpretativi sulle parole « più anziano ». Quanto detto valga per tutti i successivi emendamenti, presentati dalla Commissione, con i quali proponiamo di inserire, dopo le parole: « più anziano », le altre: « nella qualifica ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

CAPO II

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 7.

(Composizione dei tribunali amministrativi regionali)

I tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari.

I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.

Per l'istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge.

Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del Tribunale presiede la prima sezione; le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo regionale; le sezioni staccate e quelle istituite ai sensi del terzo comma del presente articolo sono presiedute dal consigliere di tribunale amministrativo regionale più anziano.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi

giudicanti, in base ai criteri di massima determinati dal consiglio di presidenza.

Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.

Il presidente di ciascuna sezione all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione del tribunale amministrativo regionale o in caso di vacanza temporanea le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più anziano.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le sezioni staccate nonchè quelle istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo regionale; le sezioni istituite ai sensi del terzo comma del presente articolo sono presiedute dal consigliere di tribunale amministrativo regionale più anziano nella qualifica ».

7.2 **MANCINO, SAPORITO, MURMURA, LAPENTA, VITALONE, COCO, BEVILACQUA, GRASSI BERTAZZI**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le sezioni staccate, nonchè quelle istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio, sono presiedute da presidenti di tribunali amministrativi regionali; le sezioni istituite ai sensi del terzo comma del presente articolo sono presiedute dal consigliere di tribunale amministrativo regionale più anziano assegnato al tribunale stesso ».

7.1 **VENANZI, TROPEANO, MAFFIOLETTI**

Al quarto comma, ultima riga, dopo le parole: « più anziano », inserire le altre: « nella qualifica ».

7.3 **LA COMMISSIONE**

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« I tribunali amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con l'intervento del presidente e di due componenti ».

7.5 **LA COMMISSIONE**

All'ultimo comma, ultima riga, dopo le parole: « più anziano », inserire le altre: « nella qualifica ».

7.4 **LA COMMISSIONE**

M A N C I N O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , relatore. L'emendamento 7.2 si illustra da sè. Esso riproduce il testo che fu già approvato dall'Assemblea nella passata legislatura. Sostanzialmente, signor Presidente, ad evitare che vi possano essere impugnative in sede di contenzioso per una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, si intende equiparare le sezioni staccate alle sezioni del TAR del Lazio, a presiedere le quali vi è un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Anche nella relazione che accompagna il dise-

gno di legge vi è una perplessità manifestata dall'estensore, proprio per questo diverso trattamento delle sezioni del TAR del Lazio rispetto alle sezioni staccate, che hanno pari dignità rispetto a quelle del Lazio.

P R E S I D E N T E . Senatore Mancino, vuole illustrare anche l'emendamento 7.5?

M A N C I N O , relatore. Questo emendamento vuole riparare ad una omissione. Si precisa infatti che i tribunali amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con l'intervento del Presidente e di due componenti. Ora, mentre abbiamo disciplinato la composizione sia del Consiglio di Stato che dei TAR e mentre per il Consiglio di Stato abbiamo detto che si pronuncia con l'intervento del presidente e di quattro componenti, avevamo ommesso di precisare in che modo si articola il tribunale amministrativo regionale ai fini della pronuncia da parte sia degli stessi tribunali che delle sezioni giurisdizionali.

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Non ritengo che sia necessario illustrare l'emendamento 7.1. Anzi, poichè esso è identico all'emendamento 7.2, confluiamo nella votazione sul 7.2 a cui siamo favorevoli. Siamo anche favorevoli agli altri emendamenti, in particolare al 7.5 che è ordinatorio per la composizione dei collegi giudicanti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ho già esposto prima le ragioni per cui il Governo è favorevole a mantenere il testo della Commissione. Si ritiene infatti che esso sia più conforme al sistema in vigore nella magistratura ordinaria, laddove le sezioni staccate della corte d'appello sono pre-

siedute da consiglieri di cassazione e non da presidenti di sezione. Inoltre riteniamo opportuno non impegnare troppi magistrati amministrativi in funzioni direttive. Pertanto sono contrario agli emendamenti 7.2 e 7.1, favorevole agli emendamenti 7.3 e 7.4 (che sono puramente formali) e favorevole al 7.5 che costituisce una opportuna integrazione della disciplina prevista dall'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 7.1 è stato ritirato.

L'emendamento 7.3 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 7.2.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 8.

(Ripartizione dei ricorsi)

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

(È approvato).

CAPO III

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 9.

(Composizione del consiglio di presidenza)

Il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) da sei magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, di cui almeno uno con qualifica di presidente di sezione;

3) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno uno con qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.

All'elezione dei componenti di cui ai numeri 2) e 3) partecipano rispettivamente i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali e viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano, eletto tra i magistrati di cui al numero 2). Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato, il quale non ha diritto di voto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Esso ha sede in Roma ed è articolato in due sezioni entrambe presiedute dal presidente del Consiglio di Stato.

La prima, oltre che dal presidente, è composta da sei magistrati del Consiglio di Stato, di cui almeno due con qualifica direttiva superiore.

La seconda, oltre che dal presidente, è composta da sei magistrati dei tribunali amministrativi regionali di cui almeno due con qualifica direttiva superiore.

All'elezione dei componenti della prima sezione partecipano tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e quelli, provenienti dal ruolo dei consiglieri di Stato, ancorchè destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

All'elezione dei componenti della seconda sezione partecipano tutti i magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non partecipano ad altro titolo all'elezione dei componenti della prima sezione ».

9.1

GUALTIERI, PINTO

Al secondo comma, numero 2) sopprimere le parole: « di cui almeno uno con qualifica di presidente di sezione ».

Al numero 3), sopprimere le parole: « di cui almeno uno con qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale ».

9.2

TROPEANO, VENANZI

In via subordinata all'emendamento 9.2, al secondo comma, numero 3), sopprimere le parole: « di cui almeno uno con qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale ».

9.3

TROPEANO, VENANZI

Al penultimo comma, terza riga, dopo le parole: « al più anziano », inserire le altre: « nella qualifica ».

9.5 LA COMMISSIONE

Al penultimo comma, dopo le parole: « numero 2 », aggiungere le altre: « e numero 3 ».

9.4 TROPEANO, VENANZI

P I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I N T O . L'emendamento 9.1, che va coordinato con l'articolo 15, ha lo scopo di evitare commistioni e quindi di assicurare, nell'autonomia delle rispettive posizioni costituzionali, l'autogoverno degli istituti mediante l'articolazione dell'organo di autogoverno in due sezioni. La riserva dei posti di due magistrati, tra sei, con qualifica direttiva superiore per ciascuna delle due sezioni serve ad assicurare un maggiore apporto di esperienza all'organo di autogoverno.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti da noi proposti all'articolo 9 potrebbero anche illustrarsi da sè perchè ritengo che non sia difficile cogliere il significato e le finalità che vengono perseguite attraverso queste nostre proposte.

Credo che la premessa dalla quale partire sia una: alla elezione dei componenti del consiglio di presidenza, di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 9, partecipano rispettivamente i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

La norma, in fondo, implicitamente afferma che ciascuno degli elettori è anche eleggibile; da ciò si desume che non solo i consiglieri del Consiglio di Stato o i magistrati

dei TAR, ma anche i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e i presidenti di tribunale sono eleggibili.

Mi pare che la norma, così come è congegnata nell'articolo 9, è, sotto certi aspetti, limitativa; infatti, se è vero che si dice che almeno uno degli eleggibili deve essere o presidente di sezione o presidente di tribunale amministrativo, nel contempo si esprime il dubbio che nella manifestazione del voto da parte dei magistrati possano essere discriminati i presidenti di sezione o i presidenti di TAR.

D'altra parte è anche indubbio che, senza voler affermare la necessità di una rappresentanza proporzionale all'interno del consiglio di presidenza delle due categorie di magistrati — magistrati del Consiglio di Stato e magistrati dei TAR — il che porterebbe indubbiamente a stabilire che i magistrati del Consiglio di Stato dovrebbero essere di gran lunga inferiori di numero rispetto ai magistrati dei TAR, debba essere affermato il principio della rappresentanza paritaria all'interno del consiglio di presidenza, rappresentanza paritaria che verrebbe certamente violata attraverso questa norma per la riserva espressa, che verrebbe fatta soprattutto per quanto attiene alla elezione di magistrati dei TAR, della elezione di almeno un presidente di tribunale amministrativo regionale; il che sta a significare — per dire le cose in maniera esplicita — che i magistrati dei TAR finirebbero con l'essere rappresentati all'interno del consiglio di presidenza dal 40 per cento dei componenti il consiglio stesso; mentre i magistrati del Consiglio di Stato verrebbero rappresentati dal 60 per cento. Tutto ciò non si concilia con lo spirito che ha guidato la Commissione durante tutto il dibattito.

È vero che non siamo pervenuti alla unificazione dei ruoli nel senso auspicato, ma è anche vero che lo stesso relatore, nella relazione, concisa, ma esplicativa, che precede l'articolato, ripropone il problema in termini molto espliciti ed afferma che questa è la strada sulla quale bisogna continuare a camminare perchè l'obiettivo non può essere che quello della unificazione definitiva dei ruoli.

Ora, se questo è l'intendimento che ci guida anche nell'esame di questo disegno di legge, riteniamo che si debba quanto meno modificare le due norme nel senso da noi indicato. Facciamo appello all'Assemblea perchè si renda conto della necessità di soddisfare questa esigenza, che non è di poco conto: è un'esigenza fondamentale, in relazione non solo alle finalità che diciamo di volere unitariamente perseguire, ma anche ad una equa distribuzione delle presenze all'interno del consiglio di presidenza tra i magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei TAR.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A N C I N O , relatore. Sono contrario all'emendamento 9.1, perchè, in contrasto con la strategia dell'unificazione si vuole ottenere il risultato della biforcazione. L'emendamento 9.1, dei senatori Gualtieri e Pinto, tende a dividere il consiglio di presidenza in due parti (una che tratta i problemi del Consiglio di Stato, un'altra che tratta i problemi dei tribunali amministrativi regionali) istituendo due sezioni. Questo è contrario alla logica dell'unificazione dei ruoli, cui è ispirata questa legge: quindi sono contrario all'emendamento 9.1.

Sono contrario anche all'emendamento 9.2, perchè la richiesta di soppressione delle parole: « di cui almeno uno con qualifica di presidente di sezione » contraddice l'impostazione che si è voluto dare al consiglio di presidenza. Al fine di consentire di utilizzare le esperienze, si è detto: « almeno uno con qualifica di presidente di sezione », così come, per quanto riguarda i componenti di provenienza dai TAR, si è detto: « di cui almeno uno con qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale ». Il testo tende ad utilizzare le esperienze dei massimi livelli rispettivamente del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Sono contrario anche all'emendamento 9.3, presentato in via subordinata all'emendamento 9.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.5, presentato dalla Commissione, si tratta di un emendamento di carattere formale che specifica a che titolo va scelto il più anziano, precisando che deve essere il più anziano nella qualifica.

Mi dichiaro, infine, contrario all'emendamento 9.4, presentato dai senatori Tropeano e Venanzi, per le ragioni che sono state illustrate a proposito dell'emendamento 9.2: si tratta pur sempre di cariche elettive e quindi, anche quando si precisa: « di cui almeno uno con qualifica di presidente di sezione », la scelta deve avvenire nell'ambito di questa qualifica. La composizione del consiglio di presidenza ha carattere democratico, in quanto i suoi membri vengono scelti da parte di tutti i componenti del Consiglio di Stato e da parte di tutti i componenti dei tribunali amministrativi regionali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono contrario all'emendamento 9.1 e sono per il mantenimento del testo della Commissione, in quanto questo assicura all'organo di autogoverno quel carattere di unità che mi pare essere una delle caratteristiche che qualificano le innovazioni introdotte nell'ordinamento del Consiglio di Stato e dei TAR da questa legge. Tale caratteristica dell'unità dell'organo di autogoverno sarebbe, se non compromessa, in qualche modo offuscata dall'articolazione in sezioni che qui si propone dai senatori Gualtieri e Pinto.

Sono pure contrario agli emendamenti dei senatori Tropeano e Venanzi che portano i numeri 9.2 e 9.3. Anche su questo punto il testo della Commissione merita di essere difeso, perchè la Commissione ha realizzato un giusto equilibrio fra tutte le componenti della magistratura amministrativa, garantendo loro appunto una equilibrata rappresentanza nell'organo di governo e fra queste componenti vanno considerate anche quelle che sono investite di funzioni direttive, sia tra i consiglieri di Stato, sia tra

i magistrati dei tribunali regionali amministrativi.

Sono favorevole all'emendamento della Commissione, che è puramente formale, e contrario, per le ragioni già dette, all'emendamento 9.4.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Gualtieri e Pinto. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Tropeano e Venanzi. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

T R O P E A N O . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, i senatori contrari alla mia destra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Tropeano e Venanzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Tropeano e Venanzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

T R O P E A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare l'astensione del Gruppo comunista dalla votazione dell'articolo 9 non solo perchè non sono stati accolti gli emendamenti che avevamo proposto, ma soprattutto perchè è stato respinto l'emendamento 9.4. Riteniamo che attraverso la formulazione di questa norma si voglia operare una aperta discriminazione nei confronti del magistrato dei tribunali amministrativi regionali più anziano nel consiglio di presidenza in caso di parità di grado o quando si deve stabilire a chi spetta assumere la vice presidenza del consiglio stesso.

A noi sembra che, attraverso questa norma, si sia operata una palese discriminazione nei confronti dei magistrati dei TAR e per questo ci asteniamo dalla votazione dell'articolo 9.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 10.

(*Ineleggibilità*)

Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.

Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo prov-

vedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

(È approvato).

Art. 11.

(Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti)

Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza, di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9, è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonchè dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Ciascun elettore non può esprimere più di cinque preferenze; quelle eventualmente espresse in eccedenza a tale limite sono nulle, mentre rimangono valide le prime.

Le schede — distinte per ciascun gruppo elettorale — devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

(È approvato).

Art. 12.

(Contestazioni e reclami)

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le opera-

zioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

(È approvato).

Art. 13.

(Scioglimento del consiglio di presidenza)

Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

(È approvato).

Art. 14.

(Validità delle deliberazioni e convocazioni)

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

(È approvato)

Art. 15.

(Attribuzioni del consiglio di presidenza)

Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

6) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

7) sul collocamento fuori ruolo;

8) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3) e 6) sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 5) e 7) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al numero 4) con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « Il consiglio di presidenza » con le altre: « Il consiglio di presidenza in adunanza congiunta delle due sezioni ».

15.1

GUALTIERI, PINTO

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« La prima sezione delibera:

1) sulle nomine dei consiglieri di Stato, sul conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati del Consiglio di Stato, ancorchè destinati alla presidenza di tribunali amministrativi regionali, fatti salvi quelli devoluti all'adunanza generale del Consiglio di Stato, a norma del secondo comma dell'articolo 26;

2) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato;

3) sul collocamento fuori ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato;

4) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Esprime altresì parere sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei a quelli di istituto, ai fini dell'autorizzazione da concedersi dal presidente del Consiglio di Stato.

La seconda sezione delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti, promozioni, con-

ferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei a quelli di istituto;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sull'eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario dei tribunali amministrativi, sentito il consiglio di amministrazione;

6) sul collocamento fuori ruolo;

7) su di ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge ».

15.2

GUALTIERI, PINTO

P R E S I D E N T E. Questi emendamenti sono preclusi a seguito della reiezione dell'emendamento 9.1.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, segretario:

TITOLO II PERSONALE DI MAGISTRATURA

CAPO I

DISTINZIONE PER FUNZIONI E QUALIFICHE

Art. 16.

(Qualifiche)

I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

1) presidente del Consiglio di Stato;

2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;

3) consiglieri di Stato;

4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.

(E approvato)

Art. 17.

(Funzioni dei magistrati amministrativi)

Sono magistrati con funzioni direttive superiori quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

I magistrati di cui al numero 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.

I magistrati di cui al numero 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.

I magistrati di cui al numero 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.

I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni previste dall'articolo 7, secondo comma, della presente legge.

(E approvato)

CAPO II

AMMISSIONE IN SERVIZIO, PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI

Art. 18.

*(Ammissione alla
magistratura amministrativa)*

I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Il concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da due consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

(È approvato)

Art. 19.

(Nomina a primo referendario)

Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« I componenti del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in

servizio al 31 ottobre 1979 nominati su designazione della Giunta regionale prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204, che abbiano esplicato le loro funzioni per almeno un quadriennio nelle sezioni consultiva o giurisdizionale del suddetto consiglio e che siano avvocati abilitati all'esercizio professionale avanti la corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori da almeno 10 anni e che non abbiano superato il 70° anno di età, sono nominati, su loro domanda, primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in soprannumero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del trattamento di quiescenza sono applicabili le disposizioni relative al riscatto di cui all'articolo 13 del testo unico 9 dicembre 1973, n. 1092, anche per il servizio prestato presso il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ».

19.1 COCO, SAPORITO, GRASSI BERTAZZI, SEGRETO, LAPENTA, VITALONE, BEVILACQUA, GENOVESE

C O C O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C O C O. L'emendamento in parte si illustra da sè. Vorrei chiarire che questi componenti del consiglio di giustizia amministrativa sono stati nominati dal Presidente della Repubblica su designazione della giunta regionale e hanno svolto per molto tempo funzioni di consigliere nel consiglio di giustizia amministrativa, cioè in una sezione distaccata del Consiglio di Stato in Sicilia. Si tratta quindi di persone che prima della nomina avevano una rilevantissima qualificazione professionale e che hanno svolto la funzione consultiva o giurisdizionale con grave sacrificio dell'attività professionale, senza nessuna aspettativa di restare inseriti nei ruoli del Consiglio di Stato o dei tribunali amministrativi. Si trovano quindi nella posizione nella quale si sono trovate tante altre persone che per leggi relative, ad esempio, all'ordinamento giudiziario sono state inserite proprio nell'ordinamento giudiziario.

Ritengo quindi che l'approvazione di questo emendamento porti al raggiungimento di alcuni risultati utili per tutti; utili per il riconoscimento della qualificazione professionale dell'attività svolta da queste persone, utili per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali per i quali vi è un notevole bisogno di personale e per i quali quindi queste persone, che poi sono poche, potrebbero essere determinanti ai fini del loro buon funzionamento.

Le controindicazioni che si potrebbero argomentare nei confronti di questo emendamento non sono invece convincenti. Si potrebbe dire, infatti, che così operando si apre una breccia nell'architettura del Consiglio di Stato e dei TAR, che vuole che questi magistrati siano nominati soltanto per concorso (ma neppure in questa legge

tutti sono nominati per concorso), che potrebbero nascere delle aspettative per altri, che queste aspettative potrebbero essere contrarie all'architettura della legge. Ma neppure questo si può dire perchè si tratta di pochissimi magistrati effettivi e non esiste alcun'altra categoria. Quindi si deve prendere in considerazione la struttura particolare del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana che (tutti lo sanno, ma lo ripeto perchè non si creda che questo sia un emendamento presentato per favorire qualcosa di regionale) opera come sezione del Consiglio di Stato per la regione siciliana.

Per questi motivi chiedo e sollecito dall'Aula l'approvazione di questo emendamento.

Presidenza del vice presidente VALORI

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento ha indubbiamente un pregio, quello della chiarezza, perchè è rivolto a considerare attentamente in sede parlamentare l'attività del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana che, come è noto, ha due sedi, una consultiva e una giurisdizionale. Della sede consultiva fanno parte quattro esperti, di nomina regionale, e della sede giurisdizionale fanno parte quattro giuristi, professori incaricati di diritto o avvocati iscritti nell'albo speciale.

Se viene approvato questo emendamento, si tiene conto anche della composizione e della provenienza soprattutto dei giuristi, alcuni dei quali possono anche non preferire di andare nei ruoli dei tribunali amministrativi regionali.

Il problema sollevato dal collega Coco riguarda essenzialmente gli avvocati a carico

dei quali c'è l'obbligo dell'astensione dalla attività professionale. Questi, per tutta la durata dell'incarico, devono rinunciare a svolgere attività professionale e si presume che svolgessero attività professionale soprattutto nella materia per la quale sono stati chiamati come giuristi da parte della regione siciliana.

Se ci si limitasse soltanto a questa valutazione, il mio parere sarebbe favorevole, ma sono indotto a perplessità dalle seguenti considerazioni. I ruoli dei TAR sono abbondantemente scoperti anche per effetto di una incertezza di carattere normativo. È da anni che il Parlamento dibatte l'unificazione dei ruoli dei tribunali amministrativi regionali. Vi è stata anche — è noto — una proposta da parte del Presidente del Consiglio di Stato di utilizzare le regioni quale fonte per la provvista dei magistrati dei TAR. Poichè già in Commissione questa proposta è stata valutata attentamente ed è stata rigettata, non ritenendosi di poter coprire i posti della magistratura amministrativa attraverso designazioni da parte di un or-

gano politico, qual è il consiglio regionale, il dubbio che insorge in me è quello che con l'accoglimento di questo emendamento possiamo aprire una falla di proporzioni incalcolabili.

Ecco la ragione per la quale, pur dando atto della giustezza dell'impostazione (credo infatti che sia l'unico organo giurisdizionale che ha una provvista mista, consiglio regionale da una parte e magistrati del Consiglio di Stato dall'altra), mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, i dubbi del senatore Mancino costituiscono per il Governo ragione sufficiente per manifestare il suo dissenso in ordine all'emendamento. Vi sono indubbiamente ragioni che ne hanno giustificato la presentazione, ma queste ragioni peraltro non mi sembrano sufficienti per introdurre una deroga di tale portata al sistema. I soggetti che sono considerati nell'emendamento del senatore Coco, per un verso o per l'altro, hanno titolo ad essere presi in considerazione dal Governo ai fini di una eventuale nomina diretta in Consiglio di Stato e, se del caso, attraverso quella via potranno trovare soluzione i problemi qui prospettati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19. 1, presentato dal senatore Coco e da altri senatori, per il quale il relatore si rimette all'Assemblea e il Governo è contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario:*

Art. 20.

(Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale)

I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.

La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

(È approvato)

Art. 21.

(Nomina a consigliere di Stato)

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale con il loro consenso. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine risultante dal ruolo di anzianità, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale conservano l'anzianità ai sensi del quinto comma dell'articolo 25;

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori o a dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche nonchè a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte di appello o equiparato. La nomina ha luogo con decreto del

Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza;

3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al primo comma, numero 1), sostituire le parole: « ai sensi del quinto comma dell'articolo 25 », con le altre: « ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ».

21.1 **TROPEANO, VENANZI**

Nel primo comma, al numero 1), nell'ultimo periodo, le parole: « ai sensi del quinto

comma dell'articolo 25 », sono sostituite dalle parole: « agli effetti del secondo comma dell'articolo 23 ».

21.3 **IL GOVERNO**

Sostituire il n. 3) con il seguente:

« 3) in ragione di un quarto mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici al quale possono partecipare i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, i magistrati ordinari e militari con almeno otto anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno otto anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche di ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal Presidente del Consiglio di Stato nei primi 15 giorni del mese di gennaio nella misura massima di tre posti per anno. Con regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso.

Detto regolamento deve essere emanato nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge ».

21.2 **VENANZI, MAFFIOLETTI**

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta abbiamo una modificazione introdotta al testo ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento e che è stato approvato dal Senato nella precedente legislatura. Essa suona male non solo a causa di questa divaricazione introdotta, ma a causa di un aggra-

vamento all'articolo 25 riguardante una questione ferreamente tutelata dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge del 1971, n. 1034.

L'ultimo comma dice con chiarezza per quanto riguarda i magistrati dei TAR: « Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta secondo l'anzianità dell'ultima qualifica già ricoperta ». È appunto previsto il passaggio dai tribunali amministrativi regionali al Consiglio di Stato nel meccanismo della legge n. 1034.

La modifica introdotta relativamente al richiamo al quinto comma dell'articolo 25 è non solo molto negativa nei confronti di questo ordinamento, che è proprio della legge n. 1034, ma è anche mortificante e punitiva per quei magistrati perchè rispetto a quella stessa legge del 1971 (prima ancora che entri in vigore quella legge di cui da tanti anni ci stiamo occupando, tendente ad una riunificazione del ruolo dei magistrati amministrativi) introduce questa privazione di anzianità maturata nella carriera, veramente inesplicabile, se non sotto un criterio meschinamente punitivo, da parte di coloro che tengono tuttora a frapporre ostacoli a questa revisione unitaria della giustizia amministrativa nel nostro paese.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi limito a poche parole, signor Presidente, perchè si tratta di un riferimento più esatto. Intendo dire che l'emendamento 21.3 fa un riferimento esatto all'articolo che va qui richiamato, cioè il 23, secondo comma.

Per un certo scorrimento nella numerazione degli articoli veniva richiamato inesattamente l'articolo 25. Sostituiamo a tale in-

dicazione sbagliata quella esatta: l'articolo 23.

VENANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZI. L'esigenza da noi avvertita di sostituire il n. 3) dell'articolo si riferisce alla migliore attuazione del principio della provvista, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, con i quali si accede direttamente al Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda le condizioni soggettive per la partecipazione al concorso, mi sembra che vi siano forme abbastanza simili a quelle contenute nell'articolo che vogliamo emendare completamente.

Noi però riteniamo che le agevolazioni contenute nel testo a proposito di una retrodatazione dell'anzianità non abbiano alcun senso, alcuna logica. Chi partecipa a questi concorsi, facendo parte di queste categorie, deve naturalmente sottostare al principio dell'inserimento in un corpo mediante concorso. Non si può, pertanto, portare dietro nessuna precedente anzianità, con l'effetto di spostare i ruoli già acquisiti al Consiglio di Stato, dove si accede mediante concorso.

Anche questo risponde alla logica ispiratrice delle modificazioni apportate su quanto attiene alla inutile conservazione di determinati privilegi quasi carismatici, che non hanno senso nella visione da noi intesa nella precedente legislatura e con la rappresentazione dei testi già approvati dal Senato, che tendeva invece ad eliminare queste differenze, pur conservando (scrupolosamente osservandole) le funzioni tipiche, costituzionalmente tutelate, del Consiglio di Stato, nella sua duplice funzione consultiva e giurisdizionale. Tuttavia non si volevano fare distinzioni qualitative tra magistrati di rango B e carismatici di rango A per l'avvenire, cioè nel processo di avanzamento della carriera che deve tendere appunto al precipuo scopo di un ordinamento molto ampliato.

Giustamente con il disegno ripresentato la Commissione ha apportato aumenti nell'organico, ma con tale visione unitaria, che

poggia soprattutto sulla unitarietà della funzione giurisdizionale di primo e di secondo grado, il testo proposto dalla Commissione non concorda.

Con questi argomenti ritengo sia sufficientemente illustrata la ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento 21.2, che invece si ispira scrupolosamente a questo criterio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MANCINO, relatore. L'emendamento 21.1 anticipa la conclusione della proposta di emendamento che è stata presentata dal Gruppo comunista all'articolo 25. Quindi delle due l'una: o rinviamo il tutto in quella sede o, se il Gruppo comunista insiste nel mantenere l'emendamento, la valutazione del relatore non può che essere negativa, anche perchè respingendo l'emendamento 21.1 resta in piedi la questione relativa all'emendamento presentato dal Gruppo comunista all'articolo 25.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 21.3 e contrario al 21.2. Abbiamo discusso in sede di Commissione sulla triplice provvista per l'accesso al Consiglio di Stato: 50 per cento di provenienza dai tribunali amministrativi regionali, 25 per cento di nomina governativa e 25 per cento mediante pubblico concorso. È stata sottolineata l'esigenza di creare un meccanismo che incentivasse la partecipazione al concorso. Di qui la proposta di accorciare i tempi di anzianità per poter essere ammessi al concorso diretto al Consiglio di Stato.

L'emendamento presentato dal Gruppo comunista riproduce sostanzialmente il testo che venne già approvato nell'altra legislatura, ma a mio avviso non risponde all'esigenza di garantire il funzionamento di quel meccanismo, da me sottolineato poc'anzi, di incentivo per la partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso diretto al

Consiglio di Stato. Per questo sono contrario all'emendamento 21.2.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento 21.1. Si vuole introdurre un integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nella qualifica di consigliere del tribunale regionale amministrativo, riportando questa anzianità nella qualifica di consigliere di Stato. Ho già detto come una norma quale quella contenuta nell'articolo 17 della legge n. 1034 avesse una sua giustificazione nel sistema previsto da quella legge, mentre non potrebbe avere la stessa giustificazione e quindi, ad avviso del Governo, non può essere introdotta in questo sistema, laddove l'accesso dei magistrati dei tribunali regionali amministrativi al Consiglio di Stato sia regolato in maniera assai diversa ed assai più favorevole per i magistrati stessi. Pertanto sono favorevole al mantenimento del testo.

Del resto il discorso avrà poi altre modulazioni quando passeremo ad esaminare la disciplina transitoria o di prima applicazione e le norme relative all'inquadramento dei magistrati dei TAR che attualmente sono in servizio.

Ho anche illustrato le ragioni che giustificano la presentazione dell'emendamento governativo. Per quanto concerne l'emendamento 21.2, anche qui mi rifaccio a quello che ho detto nell'intervento. È giusto favorire la partecipazione al concorso e quindi l'accesso al Consiglio di Stato, attraverso il concorso, dei magistrati amministrativi, cioè dei referendari e dei primi referendari dei TAR ed è giusto anche non prevedere alcun requisito di anzianità. Non sembra però al Governo altrettanto giusto limitare la partecipazione a questo concorso dei magistrati ordinari, dei magistrati militari, dei funzionari della Camera e del Senato, aggravando i requisiti, portando da quattro anni ad otto il titolo per la partecipazione al concorso. Si tratta cioè di equilibrare due esigenze: di selezionare, attraverso la richiesta di determinati titoli, i partecipanti al

concorso, ma di consentire anche una larga partecipazione al concorso medesimo e, quindi, l'accesso per questa via al Consiglio di Stato a tutti coloro che hanno certi requisiti di professionalità.

P R E S I D E N T E. Avverto che, qualora l'emendamento 21.1 fosse approvato, sarebbe precluso l'emendamento 21.3; nel caso invece di reiezione dell'emendamento 21.1, l'emendamento 21.3 sarebbe accantonato e messo ai voti dopo l'esame dell'articolo 25.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dai senatori Tropeano e Venanzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dai senatori Venanzi e Maffioletti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Essendo accantonato l'emendamento 21.3, anche l'articolo 21 sarà votato dopo l'articolo 25.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, segretario:

Art. 22.

(Posti vacanti)

I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'articolo 21, possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I posti vacanti presso il Consiglio di Stato che non siano coperti in base al con-

ferimento di cui al n. 3) del precedente articolo 21 sono conferiti ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale secondo l'ordine di anzianità e con il loro consenso ».

22.1

MAFFIOLETTI, VENANZI

M A F F I O L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 22.1 per ristabilire una garanzia che c'era nel vecchio testo e cioè che fra le tre aliquote previste dal disegno di legge per comporre il Consiglio di Stato e per garantire la cosiddetta provvista vi sia un rapporto armonico e non questa manomissione contenuta nella norma così come è formulata.

Chiediamo, pertanto, che i posti che si rendono vacanti presso il Consiglio di Stato e che non sono coperti dal concorso siano conferiti ai consiglieri dei TAR. Perché? Perché crediamo che occorra fare riferimento, per colmare i vuoti che si creano in una aliquota che ha alla sua base il concorso pubblico, alla categoria che ugualmente ha alla base del proprio accesso in carriera il concorso pubblico, senza alcuna commistione con la quota governativa. Altrimenti noi avremmo qui una quota governativa che potrebbe arrivare al 60 o al 70 per cento con uno sfondamento delle aliquote.

Ebbene, ritengo che, presi da una logica di difesa delle posizioni di potere, rischiate di stravolgere tutte le questioni di ordinamento. Bisogna capire bene che qui stiamo difendendo veramente il prestigio e l'autorità del Consiglio di Stato che invece, qualora passasse una norma di tal genere, non si potrebbe difendere.

Onorevoli colleghi, vi invito a riflettere su questo punto. Infatti dare autorevolezza al Consiglio di Stato significa dargli indipendenza dal potere esecutivo; significa dargli certezza nel modo in cui se ne disciplina la composizione. Ed allora, se l'accesso avviene per concorso e d'altro lato rimane la quota governativa, si deve anche lasciare in

quelle percentuali che devono essere garantite e semmai — salvo i riassorbimenti — il riempimento dei vuoti può essere fatto soltanto tra le categorie che accedono al Consiglio di Stato in base a concorso pubblico.

Il nostro emendamento, quindi, ristabilisce un principio che vuole garantire un equilibrio armonico e vuole puntare, come gli altri emendamenti, alla tutela di questa indipendenza ed imparzialità e a questa configurazione predeterminata dell'organo in base alla legge che è elemento di garanzia importante per qualsiasi organo di giustizia.

Pertanto, confidiamo che questo emendamento consenta non solo una votazione ma un minimo di confronto serio e di meditazione sulle cose che discutiamo e che credo non discutiamo per sventolare qualche bandiera, ma per costruire una legge che ha una sua origine razionalizzatrice che non dev'essere smarrita.

Non sottovalutiamo il fatto che allegato a questo disegno di legge che oggi è all'esame all'Aula ci sono tre disegni di legge che sono usciti insieme (forse è un raro esempio, nella storia parlamentare, di residuo della logica dell'unità democratica), che tre Gruppi parlamentari hanno puntualmente ripresentato nello stesso testo. Tre partiti, pur nel confronto ampio che c'è stato in Commissione, hanno, su un fatto di ordinamento dove non dovrebbero esserci maggioranze o minoranze ma una logica aderente al dettato costituzionale, presentato disegni di legge uguali. Riflettiamo su questo: non era una logica dell'ammucchiata, ma era la logica dell'ordinamento. La vogliamo smarrire? Ecco l'interrogativo che solleviamo con i nostri emendamenti e con questo in particolare.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, le ho fatto illustrare l'emendamento, ma naturalmente, poichè vi si parla del « n. 3) del precedente articolo 21 », anche questo suo emendamento verrà accantonato e sarà votato dopo aver votato l'articolo 21.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MANCINO, relatore. L'articolo 22 garantisce, attraverso un meccanismo, l'equilibrio delle tre provviste perchè è vero che può essere utilizzata una delle tre provviste ai fini della copertura di posti vacanti ed appartenenti ad altre provviste, ma vi è l'obbligo del riassorbimento negli anni successivi, il che significa che negli anni successivi bisogna garantire che tale equilibrio torni ad essere in vigore.

L'emendamento del collega Maffioletti è invece in una sola direzione: è nella direzione dei TAR. Infatti prevede che i posti vacanti presso il Consiglio di Stato che non siano coperti possono essere conferiti ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale secondo l'ordine di anzianità e con il loro consenso. Ciò significa operare una scelta unilaterale, per cui questi posti vacanti, per effetto magari di non coperture dovute ad esiti negativi dei concorsi, possono andare definitivamente a consiglieri di tribunale amministrativo regionale, con alterazione conseguente del rapporto.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo concorda con il relatore. Il senatore Maffioletti ha esposto un'esigenza giusta, ma che è soddisfatta puntualmente dal testo della Commissione. Si tratta di mantenere inalterato un certo equilibrio numerico tra le diverse componenti del Consiglio di Stato: e a questo appunto mira il testo della Commissione, laddove prevede il riassorbimento negli anni successivi di quei posti che venissero assegnati all'una o all'altra delle quote previste dall'articolo 21, in quanto non coperti nell'ambito della quota di appartenenza.

PRESIDENTE. Come già avvertito, restano accantonati l'articolo 22 e l'emendamento 22.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 23.

(Nomina a presidente di sezione e qualifiche equiparate)

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori di cui al numero 2) del precedente articolo 16 secondo l'ordine risultante dall'anzianità nelle rispettive qualifiche e nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza. Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che prima della nomina a presidente hanno effettivamente prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

Limitatamente al conferimento delle funzioni di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Sul conferimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede di ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di casazione con funzioni direttive superiori.

Nei confronti dei consiglieri di Stato che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal precedente primo comma per effetto della collocazione in ruolo anticipata disposta dall'articolo 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si applica la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

« I consiglieri di Stato, al compimento di otto anni di anzianità, conseguono la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato secondo l'ordine di ruolo e nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza.

I consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità in tale qualifica, conseguono la nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale secondo l'ordine di ruolo e nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con il consenso degli interessati ».

23. 1 GUALTIERI, PINTO

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che, nel periodo antecedente, abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato ».

23. 3 MAFFIOLETTI

Al primo comma, penultima riga, sopprimere la parola: « effettivamente ».

23. 5 LA COMMISSIONE

Sopprimere il secondo comma.

23. 2 VENANZI, TROPEANO

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della

presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive superiori, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo».

23.4

IL GOVERNO

PRESIDENTE. L'emendamento 23.1, presentato dai senatori Gualtieri e Pinto, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 9.1.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, l'emendamento 23.3 si illustra da sé.

TROPEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROPEANO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 23.2 perchè, non essendo passati gli emendamenti da noi proposti all'articolo 21, nel secondo comma resta perlomeno un minimo di garanzia per i magistrati che accedano alla presidenza dei TAR.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento 23.4 presentato dal Governo rende esplicito quanto è già previsto con un rinvio alla disciplina contemplata dall'articolo 16 della legge 20 dicembre 1973, n. 831. Il pregio dell'emendamento sta nel fatto che elimina ogni dubbio interpretativo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MANCINO, *relatore*. Se si fosse tutti d'accordo ad accogliere il 23.4 del Governo cadrebbe l'esigenza di chiarimento contenuta nell'emendamento 23.3 presentato dal senatore Maffioletti. Del resto anche l'emendamento 23.5 presentato dalla Commissione assorbe l'emendamento Maffioletti.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 23.3.

PRESIDENTE. Essendo precluso l'emendamento 23.1 ed essendo stati ritirati gli emendamenti 23.2 e 23.3, metto ai voti l'emendamento 23.5 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.4 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

Art. 24.

(Nomina del presidente del Consiglio di Stato)

Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive superiori, con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati con qualifica direttiva superiore che abbiano prestato per almeno otto anni servizio presso il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza ».

24.1

GUALTIERI, PINTO

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto questo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 e della tabella A in esso richiamata. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 25.

(Ruolo dei magistrati amministrativi)

La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché quella di cui all'articolo 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.

Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;

2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;

3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri di Stato e, di seguito ad essi, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 23 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserveranno all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, in misura non superiore al 50 per cento di detta anzianità e comunque nel limite massimo, rispettivamente, di

tre e di due anni e prenderanno posto nel ruolo secondo la predetta anzianità.

Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato già tali al momento dell'entrata in vigore della presente legge che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianità prevista dagli articoli 19, 20 e 52 è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, però, i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3, del presente articolo, possono conseguire la

nomina alle qualifiche direttive superiori se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri amministrativi regionali già tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 53, primo comma, non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianità nella qualifica.

TABELLA « A »

Ruolo del personale di magistratura

Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (*)	14	} (*)
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	32	
Consiglieri del Consiglio di Stato (*)	67	46 (**)
Consiglieri dei tribunali amministrativi regionali		} 308 (***)
Primi referendari		
Referendari		
		422

(*) Compresi i posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(**) A decorrere dal 1° luglio 1983, escluso il Trentino-Alto Adige.

(***) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.

PRESIDENTE. Su questo articolo e sulla tabella A in esso richiamata sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Sostituire la tabella A, richiamata, con la seguente:

Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (*) . .	15	} 37
Presidenti di tribunale amministrativo regionale . .	22	
Consiglieri di Stato (*) . .	63	63
Consiglieri di tribunali amministrativi regionali . .		} 308
Primi referendari e referendari		
		409

(*) Alla destinazione presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana si provvede a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1979, n. 204 e del D.L. 6 maggio 1948, n. 654, mediante collocamento fuori ruolo dei magistrati da assegnare.

25. Tab. A. 1 **GUALTIERI, PINTO**

Sostituire la tabella A richiamata, con la seguente:

Ruolo del personale di magistratura

Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (*)	14	} 36 (*)
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	22	
Consiglieri del Consiglio di Stato (*)	67	67

Consiglieri dei tribunali amministrativi regionali	} 318 (**)
Primi referendari	
Referendari	
	<hr/> 422 <hr/>

(*) Compresi i posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(**) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.

25. Tab. A. 3 **IL GOVERNO**

*Alla Tabella A, richiamata, è soppressa la nota: « (***) A decorrere dal 1° luglio 1983, escluso il Trentino-Alto Adige ».*

*Alla Tabella A, è soppressa la nota: « (***) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983 ».*

25. Tab. A. 2 **VENANZI, MAFFIOLETTI**

Sostituire il quarto e il quinto comma, con il seguente:

« I Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale conservano, all'atto della nomina a Consigliere di Stato, l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianità ».

25. 3 **VENANZI, MAFFIOLETTI**

In via subordinata all'emendamento 25.3 sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:

« Ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ».

25. 4 **VENANZI, MAFFIOLETTI**

Al sesto comma, terza riga, sostituire le parole: « già tali al momento » con le altre: « in possesso di tale qualifica alla data ».

25.1 LA COMMISSIONE

Al sesto comma, penultima riga, sostituire le parole: « già tali » con le altre: « in possesso di tale qualifica ».

25.2 LA COMMISSIONE

All'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« A tal fine la data della nomina di questi ultimi è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo ».

25.5 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 25. Tab. A. 1.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7. 2, il Governo si riserva di riformulare l'emendamento 25. Tab. A. 3 in relazione alle modifiche apportate.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 25. 5, si tratta di un perfezionamento formale del testo che non incide sulla sostanza della disciplina stabilita dall'articolo 25. La disposizione contenuta nel testo appare incompleta in quanto non prevede, a differenza del comma precedente, lo strumento tecnico idoneo ad evitare il superamento nel ruolo sotto ogni profilo. Questa precisazione è contenuta nell'emendamento che costituisce, quindi, ripeto, un perfezionamento formale del testo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 25. Tab. A. 2, dei senatori Venanzi e Maffioletti, faccio osservare che la prima parte dell'emendamento è stata recepita nell'emendamento 25. Tab. A. 3 del Governo e che la seconda parte dell'emendamento dovrà essere messa ai voti come subemendamento al predetto emendamento 25. Tab. A. 3.

VENANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZI. L'emendamento alla tabella si illustra da sé. Per quanto riguarda gli emendamenti 25. 3 e 25. 4, il quarto e il quinto comma dell'articolo 25, nel testo predisposto dalla Commissione, costituiscono arretramenti rispetto alla logica del testo primitivo e di quello votato nella passata legislatura dal Senato perchè, ripeto, obbediscono ad una logica mortificatrice e negatrice di quel principio che era sottinteso dal precedente testo, ispirato a tutt'altra logica e a tutt'altri criteri.

In modo particolare il quarto ed il quinto comma, alla sola lettura, danno il senso di questo profondo criterio di discriminazione. Il quarto comma, infatti, dice: « Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ». Tale disposizione è già stata ricordata ed illustrata in occasione di un precedente nostro emendamento. Il quinto comma poi dice: « Salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 23 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserveranno all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, in misura non superiore al 50 per cento di detta anzianità e comunque nel limite massimo, rispettivamente, di 3 e di 2 anni e prenderanno posto nel ruolo

secondo la predetta anzianità ». Il sesto comma ribadisce questi criteri, per cui si può dire che ai danni si aggiungono anche le beffe degli articoli successivi.

È questa la logica ispiratrice, di carattere punitivo, di queste norme che parte dalla considerazione che i magistrati dei tribunali amministrativi siano magistrati di secondo rango e non siano nella pienezza delle loro funzioni e delle loro capacità anche giuridiche e intellettuali. Questo sempre per mantenere quella specie di Walhalla, ovvero questo Olimpo degli dei che dovrebbe essere il Consiglio di Stato.

Ecco quindi la ragione dei nostri emendamenti, con i quali in linea principale si chiede la conservazione dell'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza e in via subordinata che si seguano almeno i criteri di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla quale peraltro si accenna non in senso pieno ma limitatamente in relazione al comma quarto dell'articolo 25.

Ecco le ragioni dei nostri emendamenti che, ripeto, sono ispirati non solo alla fedeltà ai principi contenuti nel testo che tutti i partiti hanno qui ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, ma soprattutto a questi criteri che si proiettano nell'avvenire, prescindendo dal contingente, non per salvare eventualmente delle situazioni che, proprio nella pienezza di funzionamento di una giustizia amministrativa ricongiunta, hanno una prospettiva di costituzionalità a venire; non una conservazione nel senso, per esempio, di voler mantenere ancora un concorso al Consiglio di Stato, richiamato nell'articolo che avete precedentemente approvato, che si riferisce alla legge del 1944, che è persino desueta nei confronti delle dizioni attuali, giustamente tenute presenti nelle norme regolamentari per il concorso ai tribunali amministrati regionali. Questo è l'unico criterio distintivo tra le norme previste per il concorso a magistrato dei TAR e quelle per accedere direttamente al Consiglio di Stato.

Mi sembra che, pur con le considerazioni fatte in Commissione, non si sia mai giunti a un buon esito ai fini della indizione di un concorso unico per l'accesso alla carriera di magistrato dei TAR e per il Consiglio di

Stato. Tutto ciò non consente il mantenimento in questa forma dell'articolo che voi avete approvato e noi no, secondo il quale nelle more si continueranno ad osservare le norme per la provvista di concorso diretto al Consiglio di Stato, le norme di cui alla legge del 1944.

Ripeto, le considerazioni che ho fatto illustrando il nostro emendamento principale e quello in via subordinata rispondono alla logica del testo originario e non certo di quelle modificazioni intervenute nel testo attraverso le votazioni svoltesi qui in Aula, che hanno respinto i nostri emendamenti in una logica ben diversa dall'ordinamento unitario della giustizia amministrativa.

M A N C I N O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. La invito anche, dopo aver illustrato gli emendamenti della Commissione, ad esprimere il parere su tutti gli altri presentati a questo articolo.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti 25.1 e 25.2 si illustrano da sè perchè hanno carattere formale.

Per quanto riguarda gli emendamenti 25.3 e 25.4, la questione è stata largamente dibattuta in sede di Commissione affari costituzionali con un esito non del tutto convergente da parte dei Gruppi politici presenti. Peraltro la riproposizione della questione da parte del Gruppo comunista sta ad indicare che in quella sede non fu possibile realizzare una convergenza, malgrado anche uno sforzo di avvicinamento, che io come relatore feci, rispetto ad emendamenti iniziali che erano stati presentati da altri Gruppi politici, compreso il mio.

Esprimo parere contrario all'emendamento 25.3 e così anche all'emendamento 25.4, che è subordinato al 25.3, perchè comunque non risolverebbe il problema, anche se limita gli effetti soltanto all'attuale organico dei magistrati dei tribunali amministrati regionali.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.5, presentato dal Governo, sono favorevole. Per

quanto riguarda invece gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista vorrei presentare un emendamento al quinto comma così formulato:

Al quinto comma sopprimere le parole: « in misura non superiore al 50 per cento di detta anzianità e comunque » nonché, dopo le parole: « nel limite », la parola: « massimo ».

25.6 LA COMMISSIONE

In questo modo si accoglierebbe una parte dell'emendamento del Gruppo comunista.

TROPEANO. Per noi va bene.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del Governo è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 25. Tab. A. 3:

Sostituire la tabella A, richiamata, con la seguente:

Ruolo del personale di magistratura

Presidente del Consiglio di Stato	1	1	
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (*)	14	44 (*)	}
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	30		
Consiglieri del Consiglio di Stato (*)	67	67	
Consiglieri dei tribunali amministrativi regionali		310 (**)	}
Primi referendari			
Referendari			
		422	

(*) Compresi i posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(**) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.

25. Tab. A. 3

IL GOVERNO

Invito la Commissione ad esprimere il parere.

MANCINO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dobbiamo per primo votare, come subemendamento all'emendamento 25. Tab. A. 3, l'emendamento 25. Tab. A. 2, presentato dai senatori Venanzi e Maffioletti, per la parte tendente a sopprimere la nota: « L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983 ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. Tab. A. 3, presentato dal Governo, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 25.3 e 25.4, ricordo ai presentatori che la Commissione ha proposto l'emendamento 25.6 al quale mi sembra che la loro parte consentisse. Senatore Maffioletti, insiste pertanto nella votazione dei suoi emendamenti?

MAFFIOLETTI. Prendiamo atto del passo avanti fatto dal senatore Mancino; è una correzione rispetto a un testo che non condividiamo, ma manteniamo i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 25.3, presentato dai senatori Venanzi e Maffioletti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.4, presentato dai senatori Venanzi e Maffioletti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.6, presentato dal senatore Mancino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. 2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. 5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 21 e dell'emendamento 21. 3, in precedenza accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 21. 3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Onorevoli colleghi, dobbiamo chiarirci bene che tipo di legge stiamo approvando; la maggioranza si assume una seria responsabilità nel licenziare un ibrido giuridico, che non sta nè nella sfera dell'unificazione dei ruoli nè in quella della separazione. Con l'approvazione delle norme relative all'anzianità si provvede veramente in un modo contraddittorio e si rompe quel minimo di principi unificatori che erano contenuti nella legge istitutiva dei TAR del 1971 dove l'anzianità era riconosciuta per intero. Negando la validità del richiamo

all'articolo 17 della legge del 1971 in realtà si interrompe lo sviluppo della carriera, quindi si va esattamente contro la logica unificatoria.

Inoltre mettiamo in essere una disciplina sperequata tra consiglieri, referendari e primi referendari, richiamandoci in realtà ad una normazione transitoria, cioè una normazione che da un lato riconosce anzianità convenzionali e dall'altro limita fortemente questi riconoscimenti.

Ma allora che tipo di ordinamento di carriere stiamo approvando? Andiamo verso una armonizzazione ed una unificazione dei ruoli? A mio parere stiamo compiendo, anzi state compiendo un'opera contraddittoria, tenendo conto che anche tutte le altre norme approvate peggiorano notevolmente questo testo sia introducendo, per quanto riguarda il concorso pubblico, la previsione dei quattro anni che abbassa i requisiti temporali per l'accesso al concorso, compiendo quindi anche sotto questo punto di vista della razionalità del testo una scelta inaccettabile, sia prevedendo norme di salvaguardia che rappresentano in realtà uno stravolgimento. Infatti già erano contenute nel disegno di legge norme di salvaguardia per i consiglieri di Stato che beneficiano dell'anticipazione della nomina per cui non venivano nominati dalla data del concorso, ma due anni prima proprio per guadagnare anzianità e non essere scalvacati; inoltre esiste una norma di salvaguardia che consente il riconoscimento della posizione assunta nel ruolo; adesso avete varato un'altra norma che interpone ulteriori sbarramenti; l'anzianità dei magistrati dei TAR è stravolta ed allora dell'unificazione che cosa rimane? Rimane una aspirazione affievolita, un gridolino emesso in questa sede ma che fuori di questa sede, come già lo sciopero ad oltranza dei magistrati dei TAR che ha paralizzato per lungo tempo la giustizia amministrativa ha manifestato, non raccoglierà alcun consenso.

Si tratta pertanto di una riforma che rompe quella solidarietà politica necessaria a

leggi di ordinamento; va contro le aspettative della stragrande maggioranza dei magistrati dei TAR; obbedisce non più ad una logica di ordinamento, ma ad una logica di difesa delle posizioni di potere; smarrisce il proprio senso primario e la propria ispirazione. Pertanto noi voteremo contro questo articolo e ci riserviamo di apprezzare il complesso del disegno di legge in esito all'approvazione complessiva degli emendamenti.

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, per le ragioni espresse dal collega Maffioletti, anche noi votiamo contro l'articolo 21.

Volevo far notare, colleghi, che con questa norma si toglie ai magistrati dei TAR un diritto — l'anzianità — che avevano già acquisito. Ciò non è in contrasto con la Costituzione, ma è in contrasto con la prassi legislativa del Parlamento e soprattutto è in contrasto con l'ispirazione, ad esempio, del disegno di legge sul riassetto delle carriere amministrative.

Contro i magistrati dei TAR si scatena una norma che è unica. Scherzando in Commissione ho detto che questo è *unus casus* in tutto il tessuto e lo scheletro della nostra legislazione. Perciò voto decisamente contro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 22 e dell'emendamento 22.1 in precedenza accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dai senatori Maffioletti e Venanzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

CAPO III

GARANZIE, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 26.

(Garanzie)

I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Anteporre i seguenti commi:

« I magistrati del Consiglio di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè dispensati dal servizio, nè allontanati se non nei casi seguenti:

- 1) non possono essere destinati ad altro ufficio pubblico se non con il loro consenso;
- 2) non possono essere sospesi se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri;
- 3) non possono essere dispensati d'ufficio dal servizio se non quando, per infermità o debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica; se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del consiglio di presidenza, essere collocato in aspettativa per non più di due anni;

4) non possono essere destituiti se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti, o quando abbiano dato prova di abituale negligenza.

I provvedimenti previsti nei numeri 2), 3) e 4), devono essere emanati per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri ».

26.1 GUALTIERI, PINTO

Sostituire le parole: « I magistrati amministrativi » *con le altre:* « I magistrati dei tribunali amministrativi regionali ».

26.2 GUALTIERI, PINTO

PRESIDENTE. Questi emendamenti sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 9.1.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 27.

(Trasferimento d'ufficio)

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla presente legge.

Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che

prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità.

I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico all'indennità di missione intera.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Al secondo comma, ultima riga, dopo le parole: « minore anzianità », *inserire le altre:* « nella qualifica ».

27.1 LA COMMISSIONE

MANCINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 28.

(Obbligo di residenza)

I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario.

Sostituire le parole: « I magistrati amministrativi » con le altre: « I magistrati dei tribunali amministrativi regionali ».

28.1

GUALTIERI, PINTO

PRESIDENTE. Questo emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento 9.1.

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 29.

(Collocamento a riposo per limiti di età)

Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

(E approvato).

Art. 30.

(Incompatibilità di funzioni)

Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio

di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

È abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

(E approvato).

Art. 31.

(Collocamento fuori ruolo)

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unità.

(E approvato).

Art. 32.

(Trattamento economico)

Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonchè di indennità di missione.

(E approvato).

CAPO IV

SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

Art. 33.

(Sorveglianza)

Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 31.

Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa.

I magistrati con funzioni direttive superiori esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.

(È approvato).

Art. 34.

(Disciplina)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati della giurisdizione amministrativa le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

È abrogato l'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

(È approvato).

Art. 35.

(Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento)

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

(È approvato).

Art. 36.

(Decisione del procedimento disciplinare)

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione il componente più anziano della commissione prevista dal secondo comma dell'articolo precedente svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

Il consiglio di presidenza delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Al secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Nella seduta fissata per la trattazione il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione ».

36.1 LA COMMISSIONE

MANCINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 36 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 37.

(Ruoli organici)

Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 40, della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 9 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 1971, e successive modificazioni, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

TABELLA « B »

Ruolo del personale dirigente

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	dirigente superiore	13	Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato	1
			Direttore ufficio coordinamento sezioni consultive Consiglio di Stato	1
			Direttore ufficio segreteria adunanza plenaria Consiglio di Stato	1
			Segretario generale TAR con sezioni staccate	9
			Direttore ufficio segreteria di cui all'articolo 40, ultimo comma	1
			E	primo dirigente
			Segretario regionale TAR	11
			Direttore servizi segreteria TAR con sezioni	12
			Vice direttore uffici segreteria di cui all'articolo 40, ultimo comma	2
			Totale	45

(*) di cui uno applicato presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

TABELLA « C »
Ruolo della carriera direttiva

Parametro	Qualifica	Posti
530	Direttore capo aggiunto di segreteria	36
487		
455		
426		
387		
307	Direttore di segreteria	78
257	Vice direttore di segreteria	
190		
		<u>114 (*)</u>

(*) di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

TABELLA « D »
Ruolo della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Posti
370	Segretario capo	19
297	Segretario principale	86
255		
218	Segretario	85
178		
160		
		<u>190 (*)</u>

(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

TABELLA « E »
Ruolo della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	18
213	Coadiutore principale	81
183		
163	Coadiutore	81
133		
120		
		<u>180 (*)</u>

(*) di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

TABELLA « F »

Ruolo del personale di dattilografia

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore dattilografo superiore	75
213	Coadiutore dattilografo	175
183		
163		
133		
120		
		250 (*)

(*) di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

TABELLA « G »

Ruolo del personale ausiliario

Parametro	Qualifica	Posti
165	Commesso capo	25
143		
115	Commesso	71
133		
		96 (*)
165	Agente tecnico capo	9
143		
133	Agente tecnico	21
		30

(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

(E approvato).

Art. 38.

(Carriere e attribuzioni)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge le carriere e le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabilite dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono, sentiti i rispettivi segretari generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro funzionamento.

Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati della carriera esecutiva il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo il rimborso spese.

(È approvato).

Art. 39.

(Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali)

Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.

Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.

In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(È approvato).

Art. 40.

(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed è composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

Il consiglio di amministrazione è nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.

Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza, previsto dall'articolo 9, e del consiglio di amministrazione, previsto dal presente articolo, è addetto il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti.

(È approvato).

Art. 41.

(Commissione di disciplina)

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

(È approvato).

CAPO II

INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE
DI SEGRETERIA

Art. 42.

(Inquadramento)

Il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 37.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 37.

Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con le modalità stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 37. L'inquadramento può essere

disposto dopo gli inquadramenti previsti dal titolo III, capo II, della presente legge a condizione che risultino posti disponibili. Si applicano al personale così inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, della presente legge.

Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo articolo 44.

La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.

(È approvato).

Art. 43.

(Commissione per l'inquadramento)

All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

La commissione è composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

(È approvato).

Art. 44.

(Criteri di inquadramento)

La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle

relazioni indicate dall'articolo 42, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:

1) determina il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;

2) determina l'anzianità complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:

a) per intero, l'anzianità maturata in carriere corrispondenti a quella di inquadramento;

b) per metà, e per non più di quattro anni, quella maturata in carriera immediatamente inferiore;

3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di permanenza nelle varie qualifiche nella stessa carriera, previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

4) computa, agli effetti del calcolo, l'anzianità ad anni e le frazioni superiori a sei mesi come anno intero;

5) attribuisce tre aumenti periodici non riassorbibili.

Il personale non di ruolo è collocato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità in essa maturata.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nelle qualifiche delle carriere previste nelle tabelle allegate alla presente legge, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche complessive stabiliti per le carriere stesse; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime

corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 45.

(Criteri di inquadramento dei dirigenti)

Il personale che abbia conseguito la qualifica di dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, è inquadrato con tale qualifica nei ruoli di cui all'articolo 37 della presente legge, conservando l'anzianità maturata nella stessa qualifica.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al secondo comma, dopo le parole: « 30 giugno 1972, n. 748 », sono aggiunte le altre: « nonché quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato una anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva in una amministrazione dello Stato o di Ente locale e che abbia svolto per almeno due anni le funzioni di segretario generale o di direttore di segreteria delle sezioni di tribunale amministrativo regionale previste dall'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure di direttore di segreteria di sezione del Consiglio di Stato, ».

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . L'emendamento 45.1, signor Presidente, tende a consentire in sede di prima applicazione della legge l'inquadramento nella carriera dirigenziale di impiegati direttivi in possesso di determinati requisiti di anzianità e di funzioni.

Il criterio ispiratore del proposto emendamento va ricercato nella legge 5 agosto 1978, n. 457, che, all'articolo 7, tratta analogo argomento.

Questo emendamento è analogo a quello proposto all'inizio di questa legislatura dal Governo e ha un contenuto tale che un mancato inserimento di esso determinerebbe un evidente contrasto con quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 46 del disegno di legge in discussione, con il quale si richiama, per l'applicazione in un periodo di tre anni, i criteri stabiliti dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O , *relatore*. Sono contrario.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dal senatore Saporito. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 46.

(*Conseguimento della qualifica di primo dirigente*)

Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale o di incaricato dell'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento degli organi di giustizia amministrativa può chiedere, con le modalità indicate nell'articolo 42, di essere inquadrato nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultimo parametro di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui è incaricato.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma può, inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, ivi compreso il servizio prestato presso i tribunali amministrativi regionali, il quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detta carriera.

Ai fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio prestato nella carriera direttiva e per metà quello prestato nella carriera di concetto.

Le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.

Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 43.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale direttivo in servizio presso il Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione del Consiglio di Stato.

Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo può aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella B.

Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di organico scoperti nella carriera dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « di essere inquadrato », inserire le altre: « anche in soprannumero ».

46.1 **SAPORITO**

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. L'emendamento 46.1 è esplicativo, in quanto l'articolo 46 richiama i meccanismi degli articoli 42 e 44. Però è bene dirlo, perchè sappiamo che la Corte dei conti, in mancanza di precise indicazioni, potrebbe non approvare i decreti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MANCINO, relatore. Sono favorevole.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.1, presentato dal senatore Saporito. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 46 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 47.

(Modalità di inquadramento)

L'inquadramento è disposto sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1° gennaio 1978.

Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica conseguita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica, l'iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parità prevale il criterio della maggiore anzianità di età.

I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.

(È approvato).

Art. 48.

(Passaggio di carriera)

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato può chiedere, con le modalità previste dall'articolo 42, di essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza, esclusa la dirigenza, qualora:

1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale carriera ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21

o dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077,

2) abbia lodevolmente esercitato presso i tribunali amministrativi regionali, o presso l'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento degli organi di giustizia amministrativa, per almeno un anno, mansioni proprie della carriera superiore.

Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2).

L'esame è sostenuto presso la commissione di cui all'articolo 43. Per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.

Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento in detta carriera, come previsto nel primo e nel secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto con i criteri stabiliti dal terzo e quarto comma dell'articolo 44 della presente legge.

Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
« nella qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza » *con le altre:* « nella qualifica della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza corrispondente al parametro non inferiore a quello in godimento ».

48. 1

SAPORITO

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, il proposto emendamento all'articolo 48, primo comma, è improntato ai principi e ai criteri che hanno ispirato analoghe disposizioni che prevedono l'inquadramento nella carriera superiore di personale dello Stato e va, altresì, considerato nel quadro delle vigenti norme in materia di passaggio di carriera, nonché della emananda normativa concernente il nuovo ordinamento del predetto personale.

Infatti gli articoli 166 e seguenti della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e l'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 98, nel prevedere l'inquadramento nelle carriere superiori, fanno sempre riferimento alle qualifiche corrispondenti.

Inoltre gli articoli 16, secondo comma, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel disciplinare il passaggio di carriera, stabiliscono che, nella ipotesi di esito positivo degli accertamenti a tal fine previsti, l'inquadramento deve essere effettuato con l'attribuzione di un parametro non inferiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.

Tali principi vengono recepiti ed ulteriormente rafforzati nelle recenti ipotesi di accordo intercorse tra Governo e sindacati per il nuovo ordinamento del personale dei Ministeri — attualmente in corso di discussione presso questo ramo del Parlamento — che ampiamente prevedono la possibilità di inquadramento degli impiegati delle varie qualifiche a livelli corrispondenti previsti per le carriere immediatamente superiori.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'emendamento tende a garantire una legittima aspettativa del personale interessato all'applicazione dell'articolo 48, che, nell'attuale formulazione, sarebbe addirittura punitivo se rapportato all'ordinamento del personale recato dai cennati nuovi contratti dei pubblici dipendenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O , *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario perchè l'emendamento sovverte i principi che devono presiedere all'inquadramento nelle nuove carriere del personale in servizio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dal senatore Saporito. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 48. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 49.

(Personale in servizio presso il Consiglio di Stato)

Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme degli articoli 44 e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 42, ultimo comma, al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio e di ogni altro documento utile.

Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 42 non può essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I funzionari dirigenti del Consiglio di Stato sono inquadrati ad ogni effetto dalla data del conseguimento della qualifica ».

49.1

IL GOVERNO

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo emendamento rende esplicito ciò che è già implicito nell'articolo 49, laddove si rinvia alle norme degli articoli 44 e seguenti. Per maggiore chiarezza qui ricordiamo che l'inquadramento dei dirigenti ha effetto dalla data del possesso della qualifica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 49.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 49 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 50.

(Passaggi di ruolo e concorsi)

Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di carriera previsti dagli articoli 42 e 48, si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente al ruolo unico degli impiegati ed operai dello Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami alla qualifica iniziale di ciascuna carriera per il numero di posti rimasti disponibili nella stessa qualifica.

(E approvato).

Art. 51.

(Stato giuridico ed economico)

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

(E approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Art. 52.

(Norme transitorie)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribuna-

li amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice la prima elezione del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 9. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via definitiva dall'ufficio elettorale.

Entro 30 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 25, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli 19, 20 e 21, numero 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà.

I magistrati del Consiglio di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive superiori previste dall'articolo 23, secondo comma; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia. La predetta facoltà di rinuncia non può essere esercitata dai magistrati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 31.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Sostituire il quinto ed il sesto comma con i seguenti:

« Fino al 30 giugno 1983, alle presidenze dei tribunali amministrativi regionali, nonché alle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio sono destinati presidenti di sezione del Consiglio di Stato ai sensi e secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dal 1° luglio 1983 sono soppressi i posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di consigliere di Stato istituiti dall'articolo 12 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. I magistrati del Consiglio di Stato, cessati dalla destinazione alle presidenze dei tribunali amministrativi regionali, riassumono servizio presso il Consiglio di Stato per esercitare le funzioni relative alla qualifica rivestita o, in mancanza di posti disponibili, quelle di consigliere di Stato.

Le nomine alla qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale, di cui al precedente articolo 23, secondo comma, sono conferite a decorrere dal 1° luglio 1983. Nella prima applicazione la nomina può essere conferita, oltre che ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale trasferiti nel ruolo del Consiglio di Stato, ai consiglieri di Stato con almeno otto anni di anzianità che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di presidente di tribunale amministrativo regionale. La nomina è conferita secondo l'ordine risultante dalla anzianità nelle rispettive qualifiche.

Ai fini della nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato resta fermo l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data di entrata in vigore della presente legge.

I consiglieri di Stato che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dall'articolo 23, primo comma, sono presi in esame indipendentemente dall'anzianità predetta prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo ».

52. 1

GUALTIERI, PINTO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I Consiglieri di Stato, nei confronti dei quali il Consiglio di Presidenza abbia disposto il conferimento di funzioni direttive superiori, possono, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, dichiarare di non accettare il conferimento disposto. In caso di mancata accettazione la nomina non ha corso ».

52. 2

VENANZI, MAFFIOLETTI

All'ultimo comma, sopprimere, in fine, le parole: « La predetta facoltà di rinuncia non può essere esercitata dai magistrati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 31 ».

52. 3

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . L'emendamento 52. 1, presentato dai senatori Gualtieri e Pinto, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 9. 1.

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . La sostanza del nostro emendamento 52. 2 è questa: praticamente sono vanificati gli incarichi direttivi presso i tribunali amministrativi regionali. Così come è formulata la norma, veramente questi magistrati possono fare quello che vogliono; cioè hanno la facoltà di accettare o meno il conferimento di funzioni direttive, a seconda di quello che a loro interessa, senza nessun danno. Ci sarebbe perciò una difficoltà di riuscire a coprire questi posti direttivi, qualora l'ultimo comma dell'articolo fosse mantenuto com'è. Il nostro emendamento dice invece che in caso di mancata accettazione la nomina non ha corso, ma po-

ne un termine di 20 giorni dalla comunicazione per dichiarare di non accettare il conferimento disposto. Si cerca così di impedire che posti non ambiti non vengano mai ricoperti se non quando sono ritenuti convenienti.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con l'emendamento 52.3, signor Presidente, si tratta di evitare una ingiustificata disparità di trattamento. In realtà la posizione di fuori ruolo non può essere considerata di per sè ostacolo all'esercizio della facoltà di opzione consentita agli altri magistrati nominati alla qualifica direttiva superiore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 52.2 e 52.3.

MANCINO, relatore. La Commissione è contraria all'emendamento 52.2 e favorevole al 52.3.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 52.2.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.2, presentato dai senatori Venanzi e Maffioletti. Avverto che, se questo emendamento venisse approvato, ne risulterebbe precluso l'emendamento 52.3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 53.

(Effetti giuridici ed economici)

Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 19, 20 e 23, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 23. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica.

(È approvato).

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL PERSONALE DI SEGRETERIA

Art. 54.

(Norme transitorie)

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali ammini-

strativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato e dei singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.

Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo 42, è gradualmente restituito alla amministrazione o ente di provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l'inquadramento, si applica il disposto di cui all'articolo 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079, e successive modificazioni.

Le norme e i benefici della presente legge si applicano anche agli impiegati di cui ai precedenti articoli 37 e seguenti in servizio alla data del 1° gennaio 1980 e collocati a riposo anteriormente alla entrata in vigore della legge medesima.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Gli impiegati delle sopresse carriere speciali di cui all'articolo 147, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono chiedere il riscatto degli anni di studi universitari.

Ai dirigenti superiori con anzianità nella qualifica dal 1° gennaio 1971, compete il trattamento economico di livello C di cui all'ar-

ticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

54. 1

SAPORITO

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Vorrei pregare i colleghi di stare attenti alle cose che stiamo per votare perchè spesso la fretta ci impedisce di fare attenzione. Ho proposto un emendamento che consta di due commi: con il primo si tende a risolvere un grosso contrasto fra il Consiglio di Stato e la Corte dei conti in ordine al riscatto degli anni universitari per il personale direttivo; con l'altro si tende a superare una situazione di disparità di trattamento attualmente esistente fra gli impiegati dello Stato. Si tende, infatti, a dare una *par condicio* a tutti i dirigenti superiori aventi una anzianità nella qualifica dal 1971 (perchè sono stati inquadrati nella qualifica di ispettori generali dal 1966), nel senso che per i dirigenti superiori, con funzioni o senza, essendo recuperata l'indennità di funzione con l'istituzione di altri due posti, previsti nella tabella annessa a questo disegno di legge, si mira a riconoscere il trattamento economico, sia pure in prima applicazione, di dirigente generale.

D'altra parte la categoria di cui stiamo parlando è l'unica che resta esclusa da ogni sviluppo di carriera e non trae alcun beneficio dall'attuale legge. Sul piano finanziario, l'emendamento comporta un aggravio di spesa di circa 10 milioni all'anno. Esso, tuttavia, trova giustificazione in quanto già disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 per la dirigenza statale, là dove per alcune categorie (mi riferisco, ad esempio, alla categoria di dirigente generale, cioè al direttore dell'ufficio minerario idrocarburi del Ministero dell'industria, di cui alla tabella 14) viene concesso il beneficio in questione, ovviamente dopo la maturazione dell'anzianità prevista nella qualifica di dirigente superiore. Però, mentre il decreto n. 748 a queste altre categorie ha riconosciuto un beneficio in via defini-

tiva, con l'emendamento che proponiamo si riconosce lo stesso beneficio solo in via transitoria.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MANCINO, relatore. Pregherei il collega Saporito di valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento, altrimenti dovrei esprimere parere contrario.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo osserva che le questioni sollevate dall'emendamento del senatore Saporito vanno assai al di là della portata del disegno di legge. Quindi mi associo a quanto detto dal relatore nel pregare il senatore Saporito di ritirare l'emendamento e di riproporre la questione in altra sede e in un altro momento; per altra sede intendo in un altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, mantiene il suo emendamento?

SAPORITO. Prendo atto del fatto che l'emendamento non è stato capito e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 54. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55.

(Spese di funzionamento)

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei li-

miti dei fondi assegnati in bilancio, nonché i mandati di pagamento sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.

(È approvato).

Art. 56.

(Effetti economici)

Ai fini economici la presente legge ha effetto dal giorno della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 57.

(Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze)

Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore.

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Le sentenze debbono essere redatte non oltre il 45° giorno da quello della decisione della causa.

(È approvato).

Art. 58.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.650 milioni in ragione di anno, si provvede per gli anni 1978 e 1979 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.670 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, a tal uopo utilizzando l'apposito accantonamento preordinato allo specifico scopo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

58.1 LA COMMISSIONE

Al primo comma, sostituire le parole: « per gli anni 1978 e 1979 » con le altre: « per l'anno 1980 ».

58.2 VENANZI, MAFFIOLETTI

M A N C I N O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O , relatore. L'emendamento 58.1 è di carattere formale e si illustra da sè.

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Anche il nostro emendamento si illustra da sè e va in questa direzione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere favorevole all'emendamento 58.1. L'emendamento 58.2, secondo il Governo, è assorbito dal precedente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 58.1, sostitutivo dell'intero articolo 58, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 58.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 59. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 59.

(Norma finale)

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Onorevoli colleghi, abbiamo così concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Le dichiarazioni di voto e la votazione del disegno di legge nel suo complesso avverranno nella seduta pomeridiana di oggi.

Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 356-B e 903

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento nell'ordine del giorno, con relazione orale, del disegno di legge: « Abrogazione del n. 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali » (356-B),

d'iniziativa dei senatori De Sabbata ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

F A E D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A E D O . A nome della 7ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento nell'ordine del giorno, con relazione orale, del disegno di legge: « Proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie ed artistiche » (903), approvato dalla

8ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, le richieste avanzate dai senatori Murmura e Faedo si intendono accolte.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, per il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 20, 55 e 110 e per la discussione dei disegni di legge nn. 356-B e 903, inseriti nell'ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Dott. ADOLFO TROISI

Direttore Generale

Incaricato *ad interim* della direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari